

IL RICORSO PER CASSAZIONE DEL PUBBLICO MINISTERO: LEGITTIMAZIONE, INTERESSE E REGOLE REDAZIONALI (*)

di Luigi Giordano

Il ricorso per cassazione è tra gli atti più difficili previsti dal codice di rito. Come per ogni altra impugnazione, presuppone la legittimazione e l'interesse a ricorrere. Quest'ultimo, nella prospettiva del pubblico ministero, assume una connotazione peculiare rispetto a quella delle altre parti private: Per il pubblico ministero, l'annullamento dell'atto viziato costituisce solo un passo preliminare per ottenere, in un nuovo giudizio, un provvedimento diverso e più conforme alle esigenze di giustizia. Le regole contenute nel protocollo d'intesa tra la Corte di cassazione e il Consiglio nazionale forense, benché risalenti al 2015, offrono ancora oggi un valido orientamento anche per la parte pubblica nell'interpretazione degli artt. 581 e 606 del codice di procedura penale. Il profilo più delicato nella redazione dell'atto, anche per il pubblico ministero, è rappresentato dal rispetto del requisito della specificità dei motivi riferita alle "ragioni di diritto" e agli "elementi di fatto" che li sorreggono poiché da esso dipende la sua ammissibilità.

SOMMARIO: 1. L'impugnazione del pubblico ministero. – 2. La legittimazione ad impugnare del Procuratore generale presso la Corte d'appello. – 3. segue: L'esclusione della legittimazione del Procuratore generale ad impugnare i provvedimenti *de libertate*. – 4. segue: l'impugnazione da parte del Procuratore generale dei provvedimenti del giudice dell'esecuzione. – 5. I limiti al ricorso avverso la sentenza di appello che conferma il proscioglimento pronunciato in primo grado. – 6. La legittimazione a proporre ricorso per cassazione del Procuratore presso il tribunale. – 7. segue: Il ricorso avverso le sentenze inappellabili. – 8. La norma di chiusura dell'ultimo comma dell'art. 608 cod. proc. pen. – 9. segue: Cenni al ricorso per cassazione avverso il decreto in materia di misure di prevenzione. – 10. L'interesse a impugnare. – 11. L'impugnazione del pubblico ministero a favore dell'imputato. – 12. Regole redazionali, vizi deducibili e motivazione del ricorso del pubblico ministero. – 13. Le modalità di deposito del ricorso per cassazione da parte del Procuratore generale: È ammissibile il ricorso proposto a mezzo pec?

1. L'impugnazione del pubblico ministero.

Come è noto, l'esercizio del potere di impugnazione, sotto il profilo soggettivo, anche quando si fa riferimento al pubblico ministero¹, presuppone la legittimazione ad

(*) Il presente contributo è stato predisposto in vista della relazione tenuta sul tema dall'autore il 4 giugno 2026 durante il Corso "Il giudizio penale di legittimità", organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura, presso la sede di Napoli – Castelcapuano dal 3 al 5 giugno 2026.

¹ L'esercizio del potere di impugnazione da parte del pubblico ministero è ricondotto ai poteri - doveri generali di cui questa figura è investita con riferimento alle funzioni che gli sono attribuite nell'ordinamento giudiziario, non essendo ritenuto, invece, un portato del principio dell'obbligatorietà dell'azione penale di cui all'art. 112 Cost. Si veda, in particolare, Corte Cost. 15/06/1995, n. 280, in cui è stato osservato che "nei lavori preparatori della Costituzione ... non è dato rinvenire la benché minima traccia di un collegamento tra obbligo di esercitare l'azione penale e potere di impugnazione ... del pubblico ministero quasi che quest'ultimo fosse

impugnare (cioè, la titolarità astratta del diritto di impugnazione, che è conferita dalla legge) e l'interesse ad impugnare (ossia, l'impugnazione deve essere diretta ad eliminare un provvedimento pregiudizievole per la parte impugnante ed a sostituirlo con un altro da cui derivi un risultato vantaggioso per la medesima)². La legittimazione e l'interesse rappresentano due nozioni distinte sul piano concettuale; tuttavia, esse sono strettamente connesse: senza la legittimazione non può esistere l'interesse ad impugnare³.

In base all'art. 570 cod. proc. pen., nel caso in cui la legge ammette che un provvedimento sia impugnabile dal pubblico ministero, si deve intendere che il provvedimento medesimo possa essere impugnato sia dal pubblico ministero presso il giudice di primo grado, sia dal pubblico ministero presso la Corte d'appello⁴. Secondo l'orientamento accolto dalla giurisprudenza di legittimità⁵, infatti, la formulazione della norma appena indicata è onnicomprensiva, in quanto tale riferibile senza limitazioni ad entrambi gli uffici giudiziari; è di conseguenza consentita al Procuratore generale l'impugnazione dei provvedimenti emessi da tutti i giudici del distretto. Si sostiene più precisamente che *“limitazioni a questa facoltà sono escluse dalla norma [dall'art. 570 cod. proc. pen.] con la espressa previsione della possibilità, per il Procuratore generale, di proporre l'impugnazione qualunque sia stata la posizione del Procuratore della Repubblica in proposito, sia che lo stesso abbia quindi a sua volta impugnato il provvedimento, sia che vi abbia prestato acquiescenza”*⁶.

un'estrinsecazione od una conseguenza necessaria, e pertanto configurante un nuovo dovere, del dovere di esercitare l'azione penale” e Corte Cost. 26/02/2020, n. 34, che ha ritenuto non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 593 cod. proc. pen., come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. a), del d. lgs. 6 febbraio 2018, n. 11. La non riconducibilità del potere di impugnazione, in particolare di quello di proporre appello, all'obbligo suddetto è desunta da due comportamenti che il pubblico ministero può adottare a seguito della sentenza di primo grado, ossia la facoltà di prestare acquiescenza alla medesima (art. 570 cod. proc. pen.) oppure la possibilità di rinunciare all'appello già proposto (art. 589 cod. proc. pen.). Sul tema, tra gli altri, A. BARBIERI, *L'appello del pubblico ministero tra obbligatorietà dell'azione penale ed efficienza giudiziaria*, in *Sistema penale* 2020,9, 21.

² P. TONINI, *Manuale di procedura penale*, Milano, 2015, 903.

³ Cfr. F.M. IACOVIELLO, *La Cassazione penale*, Milano, 2023, 859. Il difetto di uno dei due presupposti, come è noto, è causa di inammissibilità dell'atto di impugnazione (art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.).

⁴ Secondo l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, l'art. 570, comma 1, cod. proc. pen. *“si inserisce ... in un contesto normativo, con riguardo alla generale facoltà di impugnazione del pubblico ministero, indiscutibilmente orientato nel senso dell'attribuzione indifferenziata di tale facoltà, salvi casi diversamente disciplinati, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale e al Procuratore generale presso la Corte di appello”* (così, Cass. Sez. U, n. 47502 del 29/09/2022, PG C/ Galdini, In CED Cass. n. 283754, in motiv.). È stato superato, invece, l'indirizzo secondo cui, salvo espresse deroghe, competente a impugnare è solo e sempre il pubblico ministero istituito presso il giudice che ha emanato il provvedimento, ovvero presso il giudice avente giurisdizione di merito a livello superiore, in base alla regola sulla "simmetria processuale", per la quale il pubblico ministero "ripete" la sua competenza dal giudice presso il quale esercita le sue funzioni (cfr., tra le altre, Cass. Sez. U, n. 5 del 20/06/1990, in CED Cass. n. 185283 - 01).

⁵ Cass. Sez. U, n. 22531 del 31/05/2005, Campagna, in CED Cass. n. 231056; dopo gli interventi del d.lgs. 6/02/2018, n. 11, con l'introduzione dell'art. 593-bis cod. proc. pen. e la modifica dell'art. 570, comma 1, cod. proc. pen., si veda Cass. Sez. U, n. 14840 del 27/10/2022, dep. 2023, PMT in proc. Società La Sportiva, in CED Cass. n. 284273 - 01.

⁶ Così, Cass. Sez. U, n. 47502 del 29/09/2022, In CED Cass. n. 283754 - 01, in motiv. Va aggiunto che *“la facoltà*

L'art. 568, comma 3, cod. proc. pen., d'altra parte, prevedendo che la titolarità del potere di impugnazione non è riconosciuta a chiunque, ma unicamente "a colui al quale la legge espressamente lo conferisce" e, in modo specifico, alle parti, le quali sono soltanto quelle espressamente indicate dalla legge, precisa che, "se la legge non distingue tra le diverse parti, tale diritto (quello di impugnare, n.d.r.) spetta a ciascuna di esse".

L'art. 570 cod. proc. pen., nondimeno, fa salva la deroga di cui all'art. 593-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 3 d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, per effetto della quale il Procuratore generale può appellare la sentenza di primo grado solo nei casi di avocazione o qualora vi sia stata acquiescenza del Procuratore della Repubblica.

Con l'esclusione di tale fattispecie processuale, chiaramente riferita al solo appello, la norma citata conferma la piena legittimazione del Procuratore generale alla proposizione del ricorso per cassazione in tutti i casi in cui la stessa è consentita dalla legge al pubblico ministero⁷.

L'art. 570, comma 1, cod. proc. pen. stabilisce che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale e il Procuratore generale presso la Corte d'appello possono proporre impugnazione, nei casi stabiliti dalla legge, quali che siano state le conclusioni del rappresentante del pubblico ministero in udienza ed anche se le stesse siano state accolte. In sostanza, il capo dell'ufficio del pubblico ministero può proporre impugnazione non essendo vincolato dalle conclusioni del suo rappresentante in udienza. L'interesse della parte pubblica all'impugnazione presuppone una scelta da compiere solo dopo avere avuto piena conoscenza del provvedimento in vista del soddisfacimento di generali esigenze di giustizia⁸.

Il Procuratore generale presso la Corte d'appello, inoltre, può proporre impugnazione nonostante l'impugnazione o l'acquiescenza del pubblico ministero

concorrente del procuratore generale di proporre impugnazione, riconosciuta dall'art. 570 cod. proc. pen., comma 1, prima parte, come evidenziato dalla sentenza Cass. Sez. U, n. 31011 del 28/05/2009, Colangelo, in CED Cass. n. 244029, e dalla sentenza Cass. Sez. 1, n. 41629 del 15/04/2019, Lorini, in CED Cass. n. 277138, invero, non si espone alle critiche circa l'attribuzione al procuratore generale di un "indeterminato" potere di impugnazione, in ogni e qualsiasi ipotesi, dovendosi coniugare la previsione soggettiva generale con il principio fondamentale, sancito nell'art. 568 cod. proc. pen., di tassatività delle impugnazioni: è il legislatore che stabilisce «i casi nei quali provvedimenti del giudice sono soggetti a impugnazione e [...] il mezzo con cui possono essere impugnati», oltre ai soggetti cui è espressamente conferito dalla legge il diritto di impugnazione», così, Cass. Sez. U, n. 14840 del 27/10/2022, dep. 2023, in CED Cass. n. 284273 – 01, in motiv.

⁷ La legittimazione anche del Procuratore generale alla proposizione dell'impugnazione è ribadita dalle disposizioni sugli adempimenti processuali strettamente funzionali all'esercizio del diritto di impugnazione, segnatamente quelle di cui agli artt. 548, comma 3, e 585, comma 2, lett. d) cod. proc. pen., che prevedono rispettivamente la comunicazione al Procuratore generale dell'avviso di deposito della sentenza di primo grado e la decorrenza dalla data di tale comunicazione del termine per la tempestiva impugnazione di tale ufficio. Queste previsioni, infatti, presuppongono necessariamente l'ampia possibilità di impugnazione del Procuratore generale. È peraltro significativo, in tal senso, l'espresso riferimento della seconda norma indicata all'impugnazione, da parte del Procuratore generale, dei "provvedimenti emessi in udienza da qualsiasi giudice della sua circoscrizione diverso dalla Corte di appello".

⁸ Cass. Sez. 2, n. 142 del 28/09/2011, dep. 2012, in CED Cass. n. 251763 – 01. Questo principio, per il suo carattere generale, trova applicazione anche per l'impugnazione delle ordinanze cautelari (Cass. Sez. 2, n. 11209 del 09/02/2016, in CED Cass. n. 266427 – 03; Cass. Sez. 6, n. 30891 del 25/02/2008, in CED Cass. n. 240922 - 01).

presso il giudice che ha emesso il provvedimento, salvo quanto indicato in relazione alla previsione dell'art. 593-bis, comma 2, cod. proc. pen. in tema di appello (argomento che, tuttavia, esula dal perimetro di questo scritto).

Lo stesso art. 570 cod. proc. pen., inoltre, al comma 2, riconosce la legittimazione all'impugnazione anche al "*rappresentante del pubblico ministero che ha presentato le conclusioni*". Si realizza, in tal modo, un'estensione in senso dinamico del principio di autonomia del pubblico ministero d'udienza, enunciato dall'art. 70, comma quarto, R.d. 30/01/1941, n. 12, ord. giud. La legittimazione del pubblico ministero d'udienza prescinde dalle conclusioni rassegnate e finanche dalla circostanza che siano state accolte dal giudice che ha emesso il provvedimento oggetto di gravame⁹.

La Suprema Corte ha chiarito che il pubblico ministero legittimato alla proposizione dell'impugnazione è quello che ha presentato le conclusioni senza che possano avere incidenza limitante su tale potere fattori successivi di natura soggettiva o oggettiva¹⁰.

La disposizione dell'art. 570, comma 3, cod. proc. pen., in virtù della quale il rappresentante del pubblico ministero che ha presentato le conclusioni e che ne fa richiesta nell'atto di appello può partecipare al successivo grado di giudizio, previo provvedimento autorizzativo del Procuratore generale della Repubblica, in qualità di sostituto di quest'ultimo, invece, è da considerare eccezionale e, come tale, di stretta interpretazione. Ne deriva che il predetto rappresentante del pubblico ministero non è legittimato a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello¹¹.

Il magistrato applicato alla Procura generale presso la Corte d'appello ai sensi dell'articolo 110, comma 1, ord. giud., al contrario, diversamente da quello che ha soltanto preso parte al giudizio di appello, è legittimato a proporre ricorso per Cassazione avverso le sentenze di secondo grado in ragione della sua appartenenza all'ufficio per l'intera durata dell'applicazione, non rilevando l'eventuale inosservanza, sprovvista di sanzione processuale, dei criteri tabellari di organizzazione dell'ufficio, approvati dal C.S.M.¹².

2. La legittimazione a proporre ricorso per cassazione del Procuratore generale presso la Corte d'appello.

L'art. 608, comma 1, cod. proc. pen. individua i provvedimenti che il Procuratore generale può impugnare mediante ricorso per Cassazione, dunque, ne definisce la

⁹ Cass. Sez. 1, n. 5579 del 06/12/1995, dep. 1996, in CED Cass. n. 204855 – 01. Il pubblico ministero di udienza è intangibile perché impegna con la decisione che intende perseguire innanzitutto sé stesso e la propria coscienza (si veda P. GAETA, *Le nuove latitudini della legittimazione ad impugnare*, Milano, 2019, 86).

¹⁰ Cass. Sez. 6, n. 45203 del 22/10/2013, in CED Cass. n. 256868 - 01, in una fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittimamente proposto l'appello da un magistrato dell'ufficio di procura che, dopo avere rassegnato le conclusioni in udienza, era stato applicato in altro ufficio di procura.

¹¹ Cass. Sez. 2, n. 33091 del 7/03/2028, n.m.; Cass. Sez. 4, n. 14141 del 10/12/2014, dep. 2015, in CED Cass. n. 263134 – 01; Cass. Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, in CED Cass. n. 207941 – 01.

¹² Cass. Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, in CED Cass. n. 226089 – 01.

legittimazione. Al Procuratore generale è consentito proporre ricorso per cassazione avverso le sentenze di condanna o di proscioglimento pronunciate in grado di appello o inappellabili.

Il potere di impugnare le sentenze inappellabili, tuttavia, è condiviso tra il Procuratore generale e il Procuratore presso il Tribunale, in quanto l'art. 608, comma 2, cod. proc. pen. assicura anche a quest'ultimo la possibilità di proporre ricorso per cassazione.

La giurisprudenza, come per l'imputato, si è interrogata sulla possibilità della pubblica accusa di proporre ricorso per Cassazione avverso le sentenze di annullamento pronunciate in grado di appello ai sensi dell'art. 604 cod. proc. pen.¹³ Si tratta di un aspetto del più generale tema dell'impugnabilità per cassazione delle sentenze processuali, cioè di sentenze connotate da un'incidenza solo sul rito, nel senso che non contengono alcuna valutazione sul merito della re-giudicanda e sul fatto-reato che la costituisce e che investe il profilo della sussistenza dell'interesse a ricorrere su cui ci si soffermerà nel prosieguo¹⁴.

La Suprema Corte, comunque, ha affermato che è ammissibile il ricorso del Procuratore generale avverso la sentenza di appello che, ravvisando una nullità, abbia annullato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado restituendo gli atti al giudice di primo grado¹⁵.

Si deve ritenere che sussista la legittimazione del pubblico ministero a ricorrere anche con riferimento alle ipotesi di annullamento dovuto all'accertamento della mancanza dei presupposti per procedere in assenza di cui all'art. 604, comma 5-bis, cod. proc. pen.

L'art. 568, comma 2, cod. proc. pen., del resto, con una disposizione di carattere generale, prevede che sono sempre soggette al ricorso per cassazione *“le sentenze salvo quelle sulla competenza che possono dar luogo ad un conflitto di giurisdizione o di competenza a norma dell'articolo 28”*.

Il ricorso per cassazione della pubblica accusa può avere ad oggetto anche provvedimenti che non definiscono il giudizio, i quali sono dichiarati espressamente ricorribili per il pubblico ministero da disposizioni speciali.

¹³ E. LUPO, *Cassazione penale*, in *Enc. Dir.*, annali, X, 2017, 194.

¹⁴ cfr. Cass. Sez. U, n. 5847 del 26/09/2024, dep. 2025, secondo cui la sentenza di non doversi procedere pronunciata ai sensi dell'art. 420-*quater* cod. proc. pen. può essere impugnata da tutte le parti con ricorso per cassazione, proponibile per tutti i motivi di cui all'art. 606, comma 1, cod. proc. pen.

¹⁵ Cass. Sez. U, n. 29529 del 25/06/2009, P.G. in proc. De Marino, in CED Cass. n. 244108, che, per superare l'orientamento che riteneva in contrasto con il principio di tassatività delle impugnazioni e con il disposto degli artt. 607 e 608 cod. proc. pen. l'ammissibilità del ricorso per cassazione di una sentenza non inerente questioni di merito, ha ribadito la portata generale della garanzia di impugnabilità delle sentenze di cui all'art. 111, settimo comma, Cost., confermata indirettamente proprio dall'esplicita esclusione delle sentenze sulla competenza, altrimenti da ricomprendere tra quelle ricorribili; più di recente, Cass. Sez. 4, n. 25890 del 28/03/2024 e Cass. Sez. 4, n. 32319 del 24/5/2023, entrambe in punto di impugnabilità della sentenza emessa ex art. 522 cod. proc. pen., sentenza che non giunge ad una decisione di merito, né sul fatto come contestato, né sul fatto come accertato; in questi casi, peraltro, il controllo di legittimità è circoscritto all'effettivo riscontro della diversità del fatto, cfr. Cass. Sez. 2, n. 27826 del 30/04/2019, in CED Cass. n. 276984.

È il caso della previsione dell'articolo 468-*quater*, comma 7, cod. proc. pen. che prevede il ricorso per cassazione pure del pubblico ministero, “*anche su istanza della persona offesa*”, contro l'ordinanza che decide sull'istanza di messa alla prova. Al riguardo, le Sezioni unite hanno affermato che il Procuratore generale è legittimato ad impugnare, con ricorso per Cassazione, l'ordinanza di ammissione alla prova ex art. 168 *bis* cod. pen. ritualmente comunicatagli e, in caso di omessa comunicazione della stessa, ad impugnare quest'ultima unitamente alla sentenza di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova¹⁶.

L'art. 468-*quater*, comma 7, cod. proc. pen. prevede per i soggetti legittimati il rimedio *ad hoc* del ricorso per cassazione, senza precisazioni quanto ai vizi deducibili, sicché la facoltà di impugnazione da parte del Procuratore generale presso la Corte di appello (al pari di quella del Procuratore della Repubblica presso il tribunale), dell'ordinanza ammissiva alla prova potrà avvenire per i motivi consentiti dall'art. 606 cod. proc. pen., relativi a violazioni di legge e a vizi di motivazione, trattandosi di un rimedio che non soffre limitazioni quanto ai motivi deducibili¹⁷.

3. segue: l'esclusione della legittimazione del Procuratore generale ad impugnare i provvedimenti *de libertate*.

L'orientamento giurisprudenziale consolidato esclude la legittimazione del Procuratore generale presso la Corte d'Appello a proporre il ricorso per cassazione avverso le decisioni emesse a seguito di riesame e appello nel procedimento *de libertate*¹⁸. L'art. 311, comma 1, cod. proc. pen. in tema di ricorso per Cassazione avverso le decisioni di riesame di appello di cui agli artt. 309 e 310 cod. proc. pen., conferisce tale facoltà unicamente al pubblico ministero che ha chiesto l'applicazione della misura cautelare ed a quello presso il tribunale del riesame, con esclusione del procuratore generale¹⁹.

Il Procuratore generale presso la Corte di Appello non è legittimato, salvo che sia stato egli stesso a chiedere l'applicazione della misura cautelare, a proporre ricorso per

¹⁶ Cass. Sez. U, n. 14840 del 27/10/2022, dep. 2023, in CED Cass. n. 284273 – 01. La possibilità di impugnazione diretta dell'ordinanza di ammissione alla prova implica che essa debba essere portata a conoscenza, mediante lettura in udienza o mediante notifica o comunicazione dell'avviso di deposito, non solo alle parti del procedimento che hanno diritto all'avviso della data dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 cod. proc. pen., ma anche, come espressamente indicato nell'art. 128 cod. proc. pen., «a tutti coloro cui la legge attribuisce il diritto di impugnazione» (Cass. Sez. 1, n. 41629 del 15/04/2019, Lorini, in CED Cass. n. 277138). Tra i soggetti in favore dei quali deve essere eseguita la comunicazione dell'avviso di deposito, pertanto, vi è senz'altro il procuratore generale presso la Corte di appello, titolare, al pari del procuratore della Repubblica presso il 13 Tribunale, del diritto di ricorrere per cassazione, ai sensi dell'art. 464-*quater*, comma 7, cod. proc. pen.

¹⁷ cfr. quanto già affermato da Cass. Sez. U, n. 33216 del 31/03/2016, in CED Cass. n. 267237 – 01.

¹⁸ Cass. Sez. U, n. 31011 del 28/05/2009, PG in proc. Colangelo, in CED Cass. n. 244029 – 01; Cass. Sez. 6, n. 29686 del 29/09/2020, in CED Cass. n. 279694 – 01.

¹⁹ Cass. Sez. 3, n. 13541 del 25/02/2009, in CED Cass. n. 242841 – 01.

cassazione avverso le ordinanze emesse dal Tribunale della libertà sui provvedimenti adottati in materia cautelare dalla Corte di appello²⁰.

La limitazione della prerogativa di proporre impugnazione ex art. 311 cod. proc. pen. del Procuratore generale è stata spiegata richiamando il divieto di applicazione analogica perché l'art. 608 cod. proc. pen. si riferisce alle sole sentenze di condanna o di proscioglimento, mentre l'art. 568, comma 3, cod. proc. pen. conferisce il diritto di impugnazione solo a colui al quale la legge espressamente lo riconosce²¹.

4. segue: l'impugnazione da parte del Procuratore generale dei provvedimenti del giudice dell'esecuzione.

Secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato, il Procuratore generale presso la Corte d'appello non è legittimato a proporre ricorso per cassazione avverso provvedimenti del giudice dell'esecuzione, adottati nell'ambito di un procedimento di esecuzione, svoltosi in una fase processuale, a cui è rimasta estranea²².

L'affermazione della regola illustrata, ovviamente, non esclude che il Procuratore generale possa impugnare i provvedimenti emessi, come giudice dell'esecuzione, dalla Corte di appello.

Spetta al Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello, in quanto pubblico ministero istituito presso il Tribunale di sorveglianza ai sensi dell'art. 678, comma 3, cod. proc. pen., la legittimazione a proporre impugnazione avverso i provvedimenti del predetto organo giurisdizionale²³.

La legittimazione a proporre ricorso per cassazione avverso i provvedimenti del magistrato di sorveglianza spetta, in via esclusiva, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale del luogo in cui ha sede l'ufficio di sorveglianza, ai sensi dell'art. 678, comma 3, cod. proc. pen.²⁴.

²⁰ Cass. Sez. U, n. 31011 del 28/05/2009, PG in proc. Colangelo, cit.

È manifestamente infondata l'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 311 cod. proc. pen., per violazione degli artt. 3 e 112 Cost., nella parte in cui non prevede che il Procuratore Generale presso la Corte di Appello sia legittimato a proporre ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse dal Tribunale della libertà sui provvedimenti adottati in materia cautelare dalla Corte di appello, quando l'applicazione della misura sia stata richiesta da altro ufficio del Pubblico Ministero, in quanto è ragionevole che la legittimazione ad impugnare sia riconosciuta all'ufficio richiedente, né risultano insuperabili eventuali problemi pratici di coordinamento tra diversi organi del P.M. (Cass. Sez. 3, n. 16618 del 25/03/2015, in CED Cass. n. 263582 - 01).

²¹ Cass. Sez. 6, n. 29686 del 29/09/2020, in CED Cass. n. 279694 - 01; Cass. Sez. 4, n. 37851 del 02/07/2007, in CED Cass. n. 237309 - 01.

²² Cass. Sez. 1, n. 15853 del 25/02/2020, in CED Cass. n. 278981 - 01; Cass. Sez. 1, n. 6324 del 11/01/2013, in CED Cass. n. 254224 - 01; Cass. Sez. 1, n. 1375 del 24/11/2010, dep. 2011, in CED Cass. n. 249203 - 01.

²³ Cass. Sez. 1, n. 29884 del 24/03/2023; Cass. Sez. 1, n. 43094 del 18/07/2019; Cass. Sez. 1, n. 5394 del 13/01/2010, in CED Cass. n. 246317 - 01.

²⁴ Cass. Sez. 1, n. 36948 del 9/09/2022; Cass. Sez. 1, n. 18886 del 28/02/2019, in CED Cass. n. 275472 - 01; Cass. Sez. 1, n. 1337 del 03/03/1995, in CED Cass. n. 201614-01; Cass. Sez. 1, n. 1320 del 02/03/1995, in CED Cass. n. 200594-01.

5. I limiti al ricorso avverso la sentenza di appello che conferma il proscioglimento pronunciato in primo grado.

5.1. L'art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen. introdotto dalla legge n. 103 del 2017 ha fissato un limite all'impugnazione della parte pubblica in caso di doppia conforme di proscioglimento: Il ricorso per cassazione può essere proposto solo per i motivi di cui all'art. 606, comma 1, lett. a), b) e c), cod. proc. pen. Da tale disposizione discende l'inammissibilità di ogni censura che investa la motivazione della sentenza o delle ordinanze emesse nel corso del giudizio²⁵.

La stessa regola è stata prevista con riferimento alla sentenza di non luogo a procedere pronunciata in appello, a conferma della medesima decisione presa nell'udienza preliminare (art. 428, comma 3-bis, cod. proc. pen.) o nell'udienza predibattimentale (art. 554, *quater*, comma 4, cod. proc. pen.), peraltro con una differenza rilevante perché il limite alla proposizione del ricorso per Cassazione avverso la pronuncia che in appello conferma la sentenza di non luogo a procedere non opera nei soli confronti della pubblica accusa, ma anche con riferimento all'impugnazione dell'imputato²⁶.

La norma, che persegue una logica di "semplificazione" e di "soltanto" dei ricorsi²⁷, è stata giustificata sostenendo che, nel caso in cui la Corte d'appello, esaminata la ricostruzione probatoria del fatto, giunga allo stesso esito di proscioglimento cui era pervenuto il giudice di primo grado, risulta "adeguato delimitare il perimetro del ricorso per Cassazione alla sola violazione di legge", con l'effetto di rafforzare notevolmente la presunzione di non colpevolezza dell'imputato²⁸.

Secondo un indirizzo giurisprudenziale, la limitazione alla sola violazione di legge della ricorribilità per Cassazione della sentenza di appello confermativa della decisione di proscioglimento da parte del pubblico ministero trova ragionevole giustificazione "nell'esigenza di deflazione del giudizio di legittimità; nell'ontologica differenza di posizione delle parti processuali, giustificativa, nei limiti della ragionevolezza e della proporzionalità, di un'asimmetrica distribuzione delle facoltà processuali ed una diversa modulazione dei rispettivi poteri di impugnazione; nella presunzione di non colpevolezza dell'imputato, stabilizzata dall'esito assolutorio dei due gradi di giudizio; nella pienezza del riesame del merito consentito dal giudizio di appello; nell'esigenza di non dilatare i tempi di

²⁵ cfr., in motivazione, Cass. Sez. 4, n. 40243 del 02/12/2025, in CED Cass. n. 288948 – 04.

²⁶ La Corte di cassazione, invece, ha precisato che, dal punto di vista soggettivo, l'art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen. non si può estendere all'impugnazione della parte civile (Cass. Sez. 5, n. 5697 del 18/01/2019, in CED Cass. n. 275136 - 01).

²⁷ G. SPANGHER, *La riforma Orlando della giustizia penale: prime riflessioni*, in *Dir. Pen. contemp.*, 2016, 1, 97; M. GIALUZ, A. CABIALE, J. DELLA TORRE, *Riforma Orlando: le modifiche attinenti al processo penale, tra codificazione della giurisprudenza, riforme attese da tempo e confuse innovazioni*, in *Dir. pen. contemp. – Riv. Trim.* 2017, 3, 188

²⁸ M. BARGIS, *I ritocchi alle modifiche in tema di impugnazione nel testo del d.d.l.n. 2798 approvato dalla Camera dei deputati*, in *Dir. pen. contemp.* 19/10/2015.

*definizione del processo per l'imputato, assicurandone la ragionevole durata e la stabilizzazione del giudizio di non colpevolezza"*²⁹.

Un orientamento dottrinale ha prospettato una lettura restrittiva della formula "sentenza di conferma di quella di proscioglimento" adoperata dall'art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen. Si sostiene che, quando muta la formula di proscioglimento (passandosi, ad esempio, da un'assoluzione ad una sentenza di non doversi procedere per prescrizione), la decisione di appello è, in realtà, di riforma della sentenza di primo grado mancando quella effettiva reiterazione decisoria che giustifica la contrazione dei motivi di ricorso³⁰ ovvero che va esclusa la sussistenza della doppia conforme nei casi in cui, pur in presenza di identico dispositivo, le motivazioni delle due decisioni presentino una evidente contraddittorietà³¹.

La giurisprudenza dapprima citata, invece, ha mostrato di ritenere che la conferma della sentenza di proscioglimento vada individuata facendo riferimento al dispositivo della decisione di appello.

5.2. La norma illustrata stabilisce un limite alla proposizione dell'impugnazione, che incide sul principio della parità tra le parti³²; pertanto, deve essere interpretata rigorosamente.

La regola di cui all'art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen., di conseguenza, non è applicabile al ricorso per Cassazione del Procuratore generale presso la Corte d'appello avverso la sentenza di inammissibilità dell'appello ritenuto non conforme alle

²⁹ Cass. Sez. 6 del 11/12/2020, in CED Cass. n. 280631; Cass. Sez. 4, n. 53349 del 15/11/2018, in CED Cass. n. 274573 – 01. Con queste decisioni, la Corte di Cassazione ha superato le riserve prospettate sulla legittimità costituzionale della norma con riguardo al rispetto del principio di parità delle parti (S. BELTRANI, *La Cassazione dopo la riforma Orlando*, in *Il penalista* 05/07/2017).

³⁰ L. LUDOVICI, *Il giudizio in Cassazione dopo la c.d. riforma Orlando*, in G.M. BACCARI, C. BONZANO, K. LA REGINA, E.M. MANCUSO, *Le recenti riforme in materia penale. Dai decreti di depenalizzazione (d.lgs. n. 7 e n. 8/2016) alla legge "Orlando" (l. n. 103/2017)*, Milano, 2017, 435.

³¹ A. PULVIRENTI, *Le restrizioni ai casi ed ai motivi di ricorso per Cassazione*, in A. PULVIRENTI (a cura di), *Le impugnazioni*, Torino, 2018, 225.

³² Per la giurisprudenza costituzionale il principio della parità delle parti, che concerne anche l'accesso al giudizio impugnatorio, non implica che debba esservi una piena corrispondenza tra facoltà del pubblico ministero e facoltà dell'imputato, ma richiede una ragionevole giustificazione per le differenze stabilite dalla legge. Una disparità di trattamento può "risultare giustificata, nei limiti della ragionevolezza, sia dalla peculiare posizione istituzionale del pubblico ministero, sia dalla funzione allo stesso affidata, sia da esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia" (Corte cost. 20/07/2007, n. 320, in *Giur. cost.*, 2007, 3096; nello stesso senso Corte cost. 25/07/2008, n. 298, in *Cass. pen.*, 2009, 138). Il processo penale è caratterizzato, infatti, da una asimmetria "strutturale" tra i due antagonisti principali. Le differenze che connotano le rispettive posizioni, "correlate alle diverse condizioni di operatività e ai differenti interessi dei quali (...) le parti stesse sono portatrici impediscono di ritenere che il principio di parità debba (e possa) indefettibilmente tradursi, nella cornice di ogni singolo segmento dell'iter processuale, in un'assoluta simmetria di poteri e facoltà. Al contrario, alterazioni di tale simmetria sono da ritenersi compatibili con il principio di parità a condizione che trovino un'adeguata ratio giustificatrice nel ruolo istituzionale del pubblico ministero, ovvero in esigenze di funzionale e corretta esplicazione della giustizia penale e risultino comunque contenute entro i limiti della ragionevolezza" (Così, Corte cost. 6/02/2007, n. 26).

prescrizioni dell'articolo 581 cod. proc. pen., trattandosi di una pronuncia in rito che non può essere equiparata ad una sentenza di proscioglimento³³.

La norma che limita i casi di ricorso da parte del pubblico ministero, inoltre, non si applica al giudizio *de libertate* e, in particolare, nel caso di ricorso per Cassazione della pubblica accusa contro l'ordinanza del tribunale del riesame in materia di misure cautelari personali. Le limitazioni di cui all'art. 608, comma 1-*bis*, cod. proc. pen. operano solamente con riferimento alle sentenze di merito alla luce di un'interpretazione letterale, sistematica e teleologica della disposizione³⁴.

Il ricorso per Cassazione del pubblico ministero avverso la sentenza di appello che, all'esito del giudizio di rinvio, abbia confermato l'assoluzione disposta dalla sentenza di primo grado già vittoriosamente impugnata *per saltum* dal pubblico ministero, infine, può essere proposto per tutti i motivi di cui all'art. 606 cod. proc. pen., non trovando applicazione la preclusione di cui all'art. 608, comma 1-*bis*, c.p.p.³⁵, perché la sentenza emessa dal giudice del rinvio non è ricompresa nell'art. 608, comma 1-*bis*, cod. proc. pen., norma limitativa per il pubblico ministero dei motivi proponibili con il ricorso per Cassazione ordinariamente previsti dall'art. 606 cod. proc. pen.

5.3. La Corte di Cassazione, tuttavia, ha precisato che il limite ai motivi di ricorso opera indipendentemente dalla qualificazione della tipologia del vizio proposta dal ricorrente nell'impugnazione.

È pertanto inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che conferma quella di assoluzione pronunciata nel giudizio di primo grado, proposto dal pubblico ministero per violazione di legge e riqualificato dalla Corte di cassazione come vizio di motivazione in quanto volto a censurare l'impostazione motivazionale della sentenza³⁶. In particolare, è inammissibile il ricorso proposto dal pubblico ministero con il quale si censuri l'erronea qualificazione giuridica del reato sul rilievo che la ricostruzione del fatto, operata dai giudici di merito, sia errata, posto che, in tal

³³ Cass. Sez. 4, n. 40243 del 02/12/2025, in CED Cass. n. 288948 – 03; Cass. Sez. 1, n. 8549 del 03/12/2019, dep. 2020, in CED Cass. n. 278626 – 01. Secondo tale orientamento giurisprudenziale, *“a nulla rileva che l'effetto indiretto prodotto dalla pronuncia sia il consolidamento dell'assoluzione già disposta dal primo giudice, poiché la stessa non si sovrappone ad essa per statuizioni conclusive e ragioni giustificatrici, realizzando nei due gradi di merito una duplice statuizione conforme sulla fondatezza o meno della notitia criminis, ma si limita a riscontrare la carenza delle condizioni di ammissibilità dell'impugnazione”* (così, Cass. Sez. 1, n. 8549 del 03/12/2019, dep. 2020, cit.). In dottrina, si esclude l'operatività dell'art. 608, comma 1-*bis*, cod. proc. pen. nel caso di impugnazione di sentenze totalmente immotivate (A. CAPONE, *La motivazione della sentenza*, in L. Giuliani, R. Orlandi, *Indagini preliminari e giudizio di primo grado*, Torino, 2018, 306).

³⁴ Cass. Sez. 5, n. 3037 del 15/12/2017, dep. 2018, in CED Cass. n. 272105 – 01.

³⁵ Cass. Sez. 1, n. 33365 del 10/04/2024, in CED Cass. n. 286821 – 01. In motivazione la Corte ha precisato che *“è vero che anche nel caso in esame si rinvengono ... due sentenze di proscioglimento: dato identificativo della condizione richiesta dall'articolo 608, comma 1-*bis*, cod. proc. pen. Per l'innesto della fattispecie limitativa dei motivi di ricorso a cui può accedere il pubblico ministero impugnante ... non è meno vero, però, che la seconda delle sentenze di proscioglimento è stata emessa, non alla conclusione del giudizio di appello, bensì alla conclusione del giudizio di rinvio, con la conseguente peculiarità del relativo corso procedimentale del suo esito...”*.

³⁶ Cass. Sez. 5, n. 785 del 27/09/2023, dep. 2024, in CED Cass. n. 285877 – 01.

caso, la doglianza è riferita ad un vizio della motivazione, non deducibile ai sensi dell'art. 608, comma 1-*bis*, cod. proc. pen.³⁷.

5.4. La Corte di cassazione, dunque, può riqualificare una ragione di ricorso prospettata come censura di violazione di legge, individuandone la reale natura di vizio di motivazione³⁸.

In tema di ricorso per cassazione, peraltro, la mancanza assoluta di motivazione e la motivazione meramente apparente integrano il vizio di violazione di legge deducibile ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., venendo in rilievo l'inosservanza dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., che, in ossequio a quanto prescritto dall'art. 111, comma sesto, Cost., prevede che le sentenze e le ordinanze debbano essere motivate a pena di nullità³⁹. È possibile individuare, infatti, sul piano logico e giuridico, carenze del discorso giustificativo della sentenza così gravi da rendere l'esistenza formale di un apparato grafico inidonea a consentire di ritenere rispettato l'obbligo – peraltro costituzionalmente imposto – di motivazione. Tali carenze possono essere distinte da quelle menzionate nell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.⁴⁰

Ne consegue che l'assenza o la mera apparenza della motivazione rende ammissibile il ricorso del pubblico ministero presentato ai sensi dell'art. 608, comma 1-*bis*, cod. proc. pen.⁴¹.

Ai fini dell'ammissibilità del ricorso nel caso di conferma da parte del giudice di appello della sentenza di proscioglimento del primo giudice, pertanto, occorre distinguere, caso per caso, se la doglianza del pubblico ministero riguarda l'assenza o la mera apparenza della motivazione ovvero la sua contraddittorietà o manifesta illogicità.

In tema di colpa medica e, più in generale, nei procedimenti in cui occorre valutare prove scientifiche quanto alla individuazione del rapporto di causalità, per esempio, può essere difficile, nel caso concreto, qualificare il vizio dedotto con il motivo di ricorso in termini di violazione di legge penale o, diversamente, di vizio della motivazione, con la conseguenza che, in tale seconda ipotesi, nel caso di impugnazione del pubblico ministero avverso la sentenza che conferma il proscioglimento, sarebbe inammissibile ai sensi dell'art. 608, comma 1-*bis*, cod. proc. pen.

³⁷ Cass. Sez. 6, n. 18986 del 17/04/2025, in CED Cass. n. 288083 – 01, in una fattispecie in cui il pubblico ministero ricorrente ha invocato una diversa qualificazione giuridica della condotta, come estorsione e non esercizio arbitrario delle proprie ragioni, che presupponeva una ricostruzione del fatto diversa da quella compiuta dai giudici di merito secondo cui, effettivamente, la pretesa esercitata dagli imputati era relativa ad una controversia civilistica e la condotta era finalizzata ad ottenere l'adempimento di un'obbligazione risarcitoria.

³⁸ così, in motivazione, Cass. Sez. 5, n. 785 del 27/09/2023, dep. 2024, cit.

³⁹ cfr. Cass. Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, in CED Cass. n. 260246 – 01, in tema di misure di prevenzione; Cass. Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, P.c. Ferazzi in proc. Bevilacqua, in CED Cass. n. 226710 – 01, in tema di misure cautelari reali.

⁴⁰ Sul tema, si veda A. CAPUTO, *Giudizio penale di legittimità e vizio di motivazione*, Milano, 2021, 87 e ss.

⁴¹ cfr. in motivazione, Cass. Sez. 1, n. 11721 del 14/03/2025, in CED Cass. n. 287771 – 01; Cass. Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Noviello, in CED Cass. n. 279435 – 01.

Si afferma, in linea generale, che afferisce al vizio di motivazione la critica al percorso logico-giuridico espresso dal giudice nel ritenere preferibile una determinata fonte probatoria rispetto a un'altra.

Secondo un indirizzo, però, concretano violazione di legge, sia il travisamento della prova per omissione, rilevante ai sensi dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. e non come vizio di contraddittorietà estrinseca della motivazione, qualora sia omesso l'esame di plurime circostanze decisive, totalmente ignorate ovvero ricostruite dai giudici di merito in modo totalmente erroneo, sia il ragionamento inferenziale che trasferisce le conoscenze scientifiche nell'indagine su un fatto storico senza un previo, reale, confronto con le opposte tesi scientifiche veicolate nel processo nella fase istruttoria e richiamate nell'atto di appello⁴².

Si tende a considerare apparente e non soddisfacente dell'obbligo motivazionale sancito dall'art. 125 cit., inoltre, il ragionamento che si arresta alla constatazione dell'incertezza scientifica con riguardo a un determinato rapporto causa-effetto senza previamente esaminare gli approdi, variamente raggiunti sul tema dalla comunità scientifica, ritualmente acquisiti al processo⁴³. Il compito di una rigorosa ricostruzione del nesso causale non è compiutamente svolto se il giudice trascura di dar conto del controllo esercitato sull'affidabilità delle basi scientifiche del giudizio e si limita ad affermare che le contrapposte tesi scientifiche hanno restituito il dato dell'incertezza sul rapporto causale, senza analizzarle, basandosi esclusivamente sul dato soggettivo della pari indipendenza e professionalità di tutti gli esperti. *“La motivazione, in tal senso, è da considerare apparente perché non consente alla Corte di svolgere alcun controllo sulla razionalità della valutazione del giudice di merito e, in definitiva, sulla correttezza metodologica dell'approcci del giudice di merito al sapere tecnico-scientifico. Un controllo della logicità o della razionalità della motivazione, in simili casi, neppure sarebbe possibile ed è per tale ragione che le censure svolte dalla parte ricorrente non incorrono nel limite di cui all'art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen.”*⁴⁴.

⁴² cfr., Cass. Sez. 4, n. 40243 del 02/12/2025, in CED Cass. n. 288948 – 04, in motiv.

⁴³ In tema di valutazione della prova scientifica in relazione ad un procedimento per omicidio colposo derivante dall'esposizione all'amianto, pertanto, è stato ritenuto non soddisfacente dell'obbligo motivazionale imposto dall'art. 125 cod. proc. pen., anche alla luce del principio enunciato dalla Corte EDU con la sentenza Laterza e D'Errico c. Italia del 27/03/2025, con riguardo al profilo della tutela procedurale del diritto alla vita, il ragionamento giudiziale che si arresta alla constatazione dell'incertezza scientifica in relazione a un determinato rapporto di causa-effetto, senza previa disamina degli approdi, raggiunti, in materia, dalla comunità scientifica e ritualmente acquisiti al processo, con conseguenziale ammissibilità, anche per questa ragione, del ricorso per cassazione del procuratore generale avverso una sentenza di conferma di quella di proscioglimento (Cass. Sez. 4, n. 40243 del 02/12/2025, in CED Cass. n. 288948 – 04, cit.).

⁴⁴ cfr., Cass. Sez. 4, n. 40243 del 02/12/2025, in CED Cass. n. 288948 – 04, in motiv. Diversamente, se i giudici di merito hanno riportato specificamente tutti i contributi scientifici offerti dai consulenti tecnici del Pubblico ministero e delle parti private o dai periti, è inammissibile il ricorso del procuratore generale avverso la conferma della sentenza di proscioglimento perché l'organo dell'accusa si duole dell'illogicità del ragionamento probatorio in merito alla prova scientifica. In tale ipotesi, *“i motivi di impugnazione, al di là della formula utilizzata per delineare il vizio contestato, si concentrano su un difetto di motivazione con riferimento alla esclusione del rapporto di causalità materiale tra l'esposizione e le patologie sofferte dalle persone offese”* (Cass. Sez. 4, n. 21144 del 2/03/2023, n.m.).

6. La legittimazione a proporre ricorso per Cassazione del Procuratore presso il Tribunale.

L'art. 608, comma 2, cod. proc. pen. stabilisce che il Procuratore della Repubblica presso il tribunale può ricorrere per Cassazione contro ogni sentenza inappellabile, di condanna o di proscioglimento, pronunciata dalla Corte d'assise, dal tribunale o dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale.

Il Procuratore europeo delegato, in quanto titolato a esperire qualsiasi rimedio previsto dal codice di procedura penale, è legittimato a proporre ricorso per cassazione nei procedimenti in cui abbia svolto indagini⁴⁵.

Secondo l'indirizzo giurisprudenziale prevalente, la legittimazione del Procuratore della Repubblica presso il tribunale non si estende al viceprocuratore onorario tra le cui funzioni, indicate tassativamente nell'art. 72 ord. giud. non rientra la facoltà di proporre impugnazione⁴⁶. Questo principio si applica anche al procedimento trattato dal giudice di pace. L'art. 50 d. lgs. 28/08/2000, n. 274, consente al Procuratore della Repubblica di delegare le funzioni di pubblico ministero, nei procedimenti davanti al giudice di pace, ai vice procuratori onorari in termini sovrapponibili a quelli previsti dall'ordinamento giudiziario, e, quindi, per l'udienza dibattimentale e per alcuni procedimenti in camera di consiglio, aggiungendo solo altri specifici poteri tipici del procedimento, come il provvedimento di chiusura delle indagini preliminari e le richieste sul ricorso immediato del querelante (artt. 15 e 25 del d.lgs. cit.), non ricomprendendo, tra i poteri delegabili al vice procuratore onorario, quello di impugnare la sentenza⁴⁷.

7. segue: Il ricorso avverso le sentenze inappellabili.

7.1. Le sentenze inappellabili, di condanna o di proscioglimento, possono essere impugnate con il ricorso per Cassazione, tanto dal Procuratore generale, quanto dal Procuratore della Repubblica⁴⁸.

⁴⁵ Cass. Sez. 4, n. 45407 del 17/09/2024, in CED Cass. n. 287353 – 01.

⁴⁶ Cass. Sez. 5, n. 24881 del 14/03/2017, M., in CED Cass. n. 270285 – 01; Cass. Sez. 5, n. 11962 del 08/02/2005, Osmanovic, in CED Cass. n. 231715.

⁴⁷ Cass. Sez. 5, n. 24881 del 14/03/2017, M., cit.

⁴⁸ L'eventuale concorrenza di impugnazioni proposte dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale e dal Procuratore generale presso la Corte di appello deriva dal riconoscimento della duplice autonoma titolarità, comportando possibili diverse richieste ad opera dei due organi del pubblico ministero, entrambi legittimati a impugnare. Come è noto, peraltro, il legislatore, all'art.589, comma 1, cod. proc. pen., ha previsto un meccanismo di rinuncia all'impugnazione, si sia da parte del pubblico ministero presso il giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato fino all'apertura del dibattimento, sia, *“prima dell'inizio della discussione, dal pubblico ministero presso il giudice della impugnazione, anche se l'impugnazione stessa è stata proposta da altro pubblico ministero”*.

Secondo la giurisprudenza, l'art. 608 cod. proc. pen. si riferisce esclusivamente alle ipotesi in cui la sentenza sia oggettivamente inappellabile:

a) in quanto in radice non soggetta a tale mezzo di impugnazione (l'art. 593, comma 3, c.p.p. prevede che siano inappellabili *"in ogni caso"* le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda⁴⁹ o la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità e le sentenze di proscioglimento relative ai reati puniti con la sola pena pecuniaria o la pena alternativa)⁵⁰;

- oppure in quanto siano previste alcune limitazioni relative alla tipologia della decisione come quelle di cui all'art. 593, comma 1 e 2, cod. proc. pen. (Il primo comma di tale norma, come modificato dal d.lgs. n. 11 del 2018, stabilisce che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di condanna *"solo quando modificano il titolo del reato"*⁵¹ o *escludono la sussistenza di una circostanza d'effetto speciale o stabiliscono una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato*"; l'art. 593, comma 2, cod. proc. pen., invece, prevede che il pubblico ministero non possa appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'articolo 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen. per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio⁵²).

⁴⁹ È inappellabile la sentenza di condanna con la quale è inflitta la pena dell'ammenda, anche se in sostituzione in tutto o in parte di quella dell'arresto, per effetto del disposto dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., come novellato dall'art. 34, comma 1, lett. a), d.lgs. 22 ottobre 2022, n. 150, e della contestuale introduzione delle pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui agli artt. 20-*bis* cod. pen. e 53 e ss. legge 24 novembre 1981, n. 689 (cfr., tra le altre, Cass. Sez. 1, n. 5145 del 10/12/2025, dep. 2026, in CED Cass. n. 289423 - 01; *contra*, Cass. Sez. 4, Ord. n. 11375 del 30/01/2024, in CED Cass. n. 286018 - 01).

È stata ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 34, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 150 del 2022, per contrasto con gli artt. 3, 25, 27, 32, 97, 102, 106 e 111 Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui prevede l'inappellabilità delle sentenze di condanna alla sola pena dell'ammenda o a quella del lavoro di pubblica utilità e delle sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con pena pecuniaria o con pena alternativa, non avendo il doppio grado di merito copertura costituzionale e corrispondendo l'inappellabilità delle sentenze concernenti fatti di modesta rilevanza a una scelta legislativa legittima, in quanto finalizzata a migliorare l'efficienza del sistema delle impugnazioni (Cass. Sez. 4, n. 24097 del 16/04/2024, in CED Cass. n. 286471 - 01).

⁵⁰ Il pubblico ministero può proporre appello, e non ricorso per cassazione, avverso la sentenza di proscioglimento relativa a reato punito con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa, emessa per effetto della derubricazione del fatto disposta dal giudice di primo grado, a condizione che contesti la diversa qualificazione e richieda il riconoscimento del reato originariamente contestato, non rientrando nella previsione di cui all'art. 593, comma 3, cod. proc. pen. (Cass. Sez. 6, Ord. n. 3066 del 20/11/2024, dep. 2025, in CED Cass. n. 287450 - 01). Si segnala, inoltre, che le Sezioni unite, con ordinanza del 23/04/2026, hanno dichiarato rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento agli art. 3, 24, 111 e 117 Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l'impugnazione con l'appello, da parte dell'imputato della sentenza di proscioglimento pronunciata ai sensi dell'articolo 131 *bis* c.p. per un reato punito con la pena alternativa, che abbia condannato lo stesso imputato alle restituzioni al risarcimento del danno in favore della parte civile.

⁵¹ La sentenza di condanna per il reato ritualmente contestato in imputazione avverso la quale il pubblico ministero chieda la riqualificazione dei fatti, invece, è solo ricorribile per cassazione e non appellabile (Cass. Sez. 2, n. 22650 del 03/06/2025, in CED Cass. n. 288285 - 01).

⁵² La previsione dell'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen. ha suscitato dubbi di legittimità costituzionale, in particolare sotto l'aspetto della irragionevolezza intrinseca (si critica soprattutto la scelta di consentire l'appello delle sentenze di condanna

Se si tratta di sentenze per le quali è prevista l'inappellabilità solo soggettiva, come nel caso di cui all'art. 593-*bis* cod. proc. pen. che contempla esclusivamente il Procuratore generale, ma non il Procuratore della Repubblica, non opera la legittimazione alla proposizione del ricorso per Cassazione di cui all'art. 608, comma 1, cod. proc. pen.⁵³.

È appena il caso di segnalare che, quando la sentenza è inappellabile, non sono applicabili al ricorso per cassazione del pubblico ministero i limiti ai motivi proponibili previsti dall'art. 608 cod. proc. pen. con riferimento all'impugnazione avverso la sentenza che abbia confermato in appello il proscioglimento pronunciato in primo grado. In questo caso, infatti, non vi è stata una sentenza di appello che ha confermato quella di proscioglimento di primo grado⁵⁴.

7.2. Per quanto attiene alle sentenze emesse all'esito di rito abbreviato, l'art. 443, comma 1, cod. proc. pen., che stabilisce che il pubblico ministero non possa proporre appello contro le sentenze di proscioglimento, come è noto, è stato dichiarato illegittimo dalla sentenza della Corte cost. n. 320 del 2007.

Le sentenze di proscioglimento relative a reati per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio, tuttavia, a seguito della novellazione dell'art. 593, comma 2, primo periodo, cod. proc. pen., ad opera dell'art. 2, comma 1, lett. p), legge 9 agosto 2024, n. 114, non sono appellabili dal pubblico ministero neanche nel caso in cui risultino emesse in esito a giudizio abbreviato, posto che la citata disposizione non limita l'inappellabilità alle sole sentenze di proscioglimento pronunciate in dibattimento⁵⁵.

ex art. 593, comma 1, cod. proc. pen. in caso di soccombenza parziale del pubblico ministero, come avviene nel caso di modificazione del titolo di reato o di esclusione di una circostanza aggravante ad effetto speciale o che stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e di non consentirlo nel caso di soccombenza totale) e della parità delle parti (perché non è soppresso il potere di appello dell'imputato, mentre l'eliminazione del potere di appellare le sentenze di proscioglimento da parte del pubblico ministero è assoluta e ricorre anche quando sopravviene una prova decisiva). Si aggiunge, inoltre, che non è ragionevole sostenere che i reati previsti dall'art. 550, comma 2, cod. proc. pen. siano di gravità contenuta (M. BARGIS, *Compendio di procedura penale*, Milano, 2025, 844).

Il regime dell'impugnazione avverso la sentenza di proscioglimento emessa all'esito dell'udienza preliminare è dettato esclusivamente dall'art. 428 cod. proc. pen., non trovando applicazione la previsione dell'inappellabilità sancita per le sentenze relative ai reati di cui all'art. 550 cod. proc. pen., dall'art. 593, comma 2, cod. proc. pen. come modificato dalla legge 9 agosto 2024, n. 114 (Cass. Sez. 6, Ord. n. 20257 del 30/04/2025, in CED Cass. n. 288091 - 01).

⁵³ Cass. Sez. U, n. 21716 del 23/02/2023, P., in CED Cass. n. 284490 – 03. Ai sensi dell'art. 593-*bis* cod. proc. pen., la legittimazione del procuratore generale a proporre appello avverso le sentenze di primo grado deriva dall'acquiescenza del Procuratore della Repubblica. Le Sezioni unite hanno affermato che essa consegue alle intese o alle altre forme di coordinamento richieste dall'art. 166-*bis* disp. att. cod. proc. pen. che impongono al procuratore generale di acquisire tempestiva notizia in ordine alle determinazioni dello stesso procuratore della Repubblica in merito all'impugnazione della sentenza (Cass. Sez. U, n. 21716 del 23/02/2023, in CED Cass. n. 284490 - 01). Peraltro, l'acquiescenza del Procuratore della Repubblica al provvedimento, di cui all'art. 593-*bis*, comma 2, cod. proc. pen., quale presupposto di legittimazione ad appellare del procuratore generale, non è riferibile anche al pubblico ministero che abbia presentato le conclusioni nel giudizio di primo grado (Cass. Sez. U, n. 21716 del 23/02/2023, in CED Cass. n. 284490 - 02).

⁵⁴ Cass. Sez. 2, n. 8534 del 14/01/2020, in CED Cass. n. 278516 – 01.

⁵⁵ Cass. Sez. 2, n. 20143 del 23/04/2025, in CED Cass. n. 288070 – 01.

Lo stesso art. 443, comma 3, cod. proc. pen. prevede che il pubblico ministero non possa proporre appello contro le sentenze di condanna, “salvo che si tratti di sentenza che modifica il titolo di reato”. Ricorre tale presupposto, ad esempio, nel caso in cui la sentenza di condanna, a fronte della contestazione del delitto in forma consumata, lo riqualifichi nella fattispecie tentata⁵⁶.

Il Procuratore generale può ricorrere per cassazione avverso la sentenza di condanna emessa all'esito di rito abbreviato per tutti i vizi indicati nell'articolo 606 cod. proc. pen. e, pertanto, anche per il difetto della motivazione. La limitazione ai motivi proponibili è prevista nei soli casi di doppia conforme di assoluzione (art. 608, comma 1-bis cod. proc. pen.) ovvero nel caso di ricorso *per saltum* (art. 608, comma 4, e 569, comma 3, c.p.p.)⁵⁷.

7.3. Tra le sentenze inappellabili vi sono anche quelle di applicazione della pena.

Il Procuratore generale può proporre ricorso per cassazione avverso tali sentenze⁵⁸ nei limiti di quanto permette l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.⁵⁹ Egli, però, non può sostituire la propria volontà a quella già manifestata, in forza della conoscenza diretta degli elementi concreti acquisiti al processo, dal pubblico ministero che ha partecipato al patteggiamento e non può proporre, come motivi di ricorso, censure che

⁵⁶ Cass. Sez. 2, n. 3092 del 13/12/2023, dep. 2024, in CED Cass. n. 285818 – 01. Poiché l'appello del P.M., avverso sentenza di condanna è ammissibile solo se il giudice di primo grado abbia modificato il titolo di reato, in difetto di tale presupposto, l'atto di impugnazione proposto dalla parte pubblica in via principale deve essere qualificato come ricorso per Cassazione (Cass. Sez. 6, n. 20140 del 06/05/2015, in CED Cass. n. 263672 - 01). Ove invece sussista il presupposto, l'appello proponibile dal P.M. avverso la sentenza di condanna che abbia modificato il titolo del reato può avere ad oggetto qualsiasi statuizione adottata e non deve essere necessariamente limitato al ripristino dell'originaria, più grave, ipotesi contestata (Cass. Sez. 4, n. 48825 del 25/10/2016, in CED Cass. n. 268217 - 01).

⁵⁷ Cass. Sez. 2, n. 190 del 21/11/2019, dep. 2020, in CED Cass. n. 277815 – 01; Cass. Sez. 2, n. 8534 del 14/01/2020, in CED Cass. n. 278516 – 01, cit.

⁵⁸ Sulla legittimazione del Procuratore generale a proporre ricorso per cassazione prima della riforma dell'art. 448 c.p.p. si veda Cass. Sez. U, n. 5 del 19/01/2000, in CED Cass. n. 215826 – 01.

⁵⁹ Ai sensi della norma citata, il ricorso per cassazione è possibile “solo” per motivi attinenti alla “*espressione della volontà dell'imputato, al difetto della correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza*” (dovendosi intendere per tale, secondo Cass. Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, in CED Cass. n. 264207 - 01: a) la pena che non corrisponde, per specie ovvero per quantità (sia in difetto che in eccesso), a quella astrattamente prevista per la fattispecie incriminatrice in questione, così collocandosi al di fuori del sistema sanzionatorio come delineato dal Codice penale; b) quella derivante da un procedimento di commisurazione basato su parametri edittali riconosciuti come incostituzionali). Tra le ipotesi di pena illegale, ad esempio, l'erronea quantificazione della pena base prevista per il reato più grave in misura inferiore al limite edittale, in quanto calcolata senza conteggiare l'aumento stabilito per la circostanza aggravante privilegiata contestata (Cass. Sez. 5, n. 24132 del 31/05/2022, in CED Cass. n. 283533 – 01; Cass. Sez. 5, n. 7246 del 13/01/2021, in CED Cass. n. 280475 - 01), ma non l'omessa applicazione dell'incremento sanzionatorio imputabile alla continuazione tra i reati (Cass. Sez. 5, n. 15413 del 28/01/2020, in CED Cass. n. 279080 - 01) ovvero la concessione del beneficio della sospensione condizionale in presenza di cause ostative, trattandosi di vizio che esula dalla nozione di pena illegale, in quanto non incide sul procedimento di computo della stessa, bensì sulla sua esecuzione (Cass. Sez. 6, n. 29950 del 23/06/2022, in CED Cass. n. 283723 – 01).

si sostanziano in un recesso dall'accordo⁶⁰. È inammissibile, ad esempio, il ricorso per cassazione del Procuratore generale contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., per mancata applicazione della recidiva, sostanziandosi tale motivo di ricorso in un recesso dall'accordo e non imponendo la sentenza di patteggiamento una specifica motivazione sull'esclusione dell'operatività della recidiva e del conseguente aumento di pena in quanto la ratifica dell'accordo presuppone che il giudice abbia effettuato il controllo sulla correttezza e congruità della pena definita dalle parti⁶¹.

La sentenza di proscioglimento per insussistenza del fatto emessa, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., all'esito dell'esame dell'istanza di applicazione della pena, anche dopo l'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103, è impugnabile dal pubblico ministero con ricorso per cassazione per tutti i vizi previsti dall'art. 606 cod. proc. pen., non essendo applicabili i limiti alla denuncia dei motivi previsti dalla norma citata soltanto per l'impugnazione della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen.⁶². Tali sentenze sono impugnabili esclusivamente con ricorso per cassazione, atteso che, in tal caso, l'esito del proscioglimento è strettamente correlato alla fisionomia tipica del rito, e deve ritenersi ricompreso negli "altri casi" di inappellabilità indicati dall'art. 448, comma 2, cod. proc. pen.⁶³.

7.4. In relazione alle sentenze del giudice di pace, il d.lgs. n. 274 del 2000, quanto all'impugnazione del pubblico ministero, si limita a prevedere che esso possa *“proporre appello contro le sentenze di condanna del giudice di pace che applicano una pena diversa da quella pecuniaria”* (art. 36, comma 1) e *“proporre ricorso per cassazione contro le sentenze del giudice di pace”* (art. 36, comma 2), così disciplinando i rimedi avverso la sentenza di primo grado nei procedimenti di competenza di quest'ultimo giudice.

Il generico riferimento al pubblico ministero contenuto nell'art. 36, comma 2, d.lgs. n. 274 del 2000 autorizza ad ammettere la ricorribilità per cassazione, sia da parte del Procuratore presso il Tribunale, sia da parte del Procuratore generale⁶⁴.

Il pubblico ministero può ricorrere per cassazione contro tutte le sentenze inappellabili pronunciate dal giudice di pace e, in particolare, contro le sentenze di proscioglimento, per tutti i motivi di cui all'art. 606 cod. proc. pen., ivi inclusi i vizi di contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione di cui alla lett. e) della citata norma⁶⁵.

Quanto alla proposizione del ricorso per cassazione avverso le decisioni di secondo grado, inoltre, l'art. 39-bis del d.lgs. citato prevede che *“contro le sentenze pronunciate in grado d'appello il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto per i motivi*

⁶⁰ Cass. Sez. 4, n. 20165 del 22/12/2003, Malia ed altro, in CED Cass. n. 228567; Cass. Sez. 3, n. 41137 del 23/05/2013, in CED Cass. n. 256692 – 01.

⁶¹ Cass. Sez. 6, n. 10435 del 15/02/2018, in CED Cass. n. 272245 – 01.

⁶² Cass. Sez. 3, n. 36221 del 06/06/2019, in CED Cass. n. 277612 – 01.

⁶³ Cass. Sez. 6, n. 14580 del 02/02/2017, in CED Cass. n. 269535 – 01.

⁶⁴ Cass. Sez. U, n. 22531 del 2005, Campagna.

⁶⁵ Cass. Sez. 5, n. 23043 del 23/03/2021, in CED Cass. n. 281262 – 01.

di cui all'articolo 606, comma 1, lettere a), b) e c), del codice di procedura penale". Una norma con lo stesso contenuto è prevista dall'art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, tuttavia, non è legittimato a ricorrere per cassazione avverso la sentenza pronunciata dal tribunale in grado d'appello in tema di reati di competenza del giudice di pace, in quanto il diritto a impugnare non è riconosciuto allo stesso, né dalla disciplina posta dal d.lgs 28 agosto 2000, n. 274, né dal codice di rito⁶⁶.

7.5. Nel caso in cui operino per il pubblico ministero i limiti generali di appellabilità di cui all'art. 593 cod. proc. pen., l'accoglimento del ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero avverso la sentenza di condanna di primo grado comporta l'annullamento con rinvio al Tribunale che ha pronunciato la decisione e non alla Corte di appello⁶⁷.

8. La norma di chiusura dell'ultimo comma dell'art. 608 cod. proc. pen.

L'ultimo comma dell'art. 608 cod. proc. pen. dispone che il Procuratore generale e il Procuratore della Repubblica possono altresì ricorrere nei casi previsti dall'art. 569 cod. proc. pen. e da altre disposizioni di legge.

Il riferimento all'art. 569 cod. proc. pen. riguarda il ricorso diretto per cassazione, previsto genericamente per le parti e, quindi, riconosciuto anche a favore del rappresentante dell'accusa in quanto sussista il diritto di proporre appello. In questa prospettiva, la norma intende chiarire che sono legittimati al ricorso *per saltum*, sia il Procuratore generale, sia il Procuratore della Repubblica.

Si sostiene inoltre che il rinvio alle "*altre disposizioni di legge*" potrebbe anche risultare superfluo, perché la legittimazione dell'organo pubblico deriverebbe dalla specifica disposizione che la prevede⁶⁸.

Avverso le sentenze di condanna o di proscioglimento appellabili pronunciate in primo grado, il Procuratore della Repubblica e il Procuratore generale possono ricorrere immediatamente in Cassazione ex art. 569 cod. proc. pen.

Introdotta al fine di rendere più celere la fuoriuscita del processo dal sistema delle impugnazioni, la previsione del ricorso immediato per cassazione, come è noto, conferisce alla parte che ha diritto di appellare la sentenza di primo grado la facoltà di proporre direttamente ricorso per cassazione.

⁶⁶ Cass. Sez. 5, n. 42357 del 10/10/2024 in CED Cass. n. 287173 – 01.

⁶⁷ Cass. Sez. 3, n. 29228 del 03/07/2025, in CED Cass. n. 288455 – 01, in una fattispecie in cui il ricorso per cassazione del procuratore generale avverso la sentenza di condanna era limitato all'omessa statuizione sulla confisca obbligatoria del profitto del reato tributario, ex art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74.

⁶⁸ Ad esempio, contro l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la propria richiesta di revoca della sentenza di non luogo a procedere il pubblico ministero può proporre ricorso per cassazione, perché lo prevede espressamente l'art. 437 cod. proc. pen. che limita tale ricorso ai soli motivi indicati dall'art. 606 comma 1, lett. b), d) ed e), cod. proc. pen.

Risolvendo un contrasto giurisprudenziale, le Sezioni unite hanno stabilito che, essendo il ricorso *per saltum* alternativo all'appello per chi abbia la relativa legittimazione, qualora il Procuratore della Repubblica non abbia prestato acquiescenza alla sentenza di primo grado, il Procuratore generale non è legittimato a proporre ricorso immediato per Cassazione ex art. 569 cod. proc. pen.⁶⁹.

Il ricorso immediato per cassazione è ammissibile unicamente per vizi di pura legittimità che non presuppongono, nemmeno implicitamente, questioni di merito, in caso contrario realizzandosi il risultato antieconomico di rendere indispensabile una pronuncia di annullamento della Suprema Corte.

Qualora l'impugnazione proposta sia non già quella ordinaria ma quella del ricorso *per saltum*, la Corte di Cassazione deve dapprima interpretare la volontà della parte, per stabilire di quale mezzo abbia realmente inteso avvalersi e, in caso di dubbio, deve privilegiare il tipo ordinario di gravame.

Allorché, pertanto, nell'atto di impugnazione non solo vi sia una formale denuncia di difetto e manifesta illogicità della motivazione, ma lo stesso contenuto delle censure - che letteralmente deducono anche una violazione di legge - a prescindere da siffatta formale qualificazione le riveli come sostanzialmente, tutte, dirette avverso la valutazione delle prove in ordine ad una questione di mero fatto, il ricorso appare sostanzialmente proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. e deve essere convertito in appello⁷⁰.

Tra i casi di ricorso per Cassazione consentito al pubblico ministero "*da altre disposizioni di legge*" va richiamato l'art. 428, comma 3-*bis*, cod. proc. pen., nel testo modificato dalla legge n. 103 del 2017, che, come già indicato, conferisce al Procuratore generale la legittimazione a ricorrere per cassazione avverso la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in grado di appello.

L'art. 608 cod. proc. pen., nel disciplinare il ricorso per cassazione della pubblica accusa individuando i provvedimenti impugnabili nelle sentenze di condanna o di proscioglimento, non indica la sentenza di non luogo a procedere, testualmente citata, invece, dall'art. 607 cod. proc. pen. con riferimento al ricorso dell'imputato. La ricorribilità per Cassazione da parte del pubblico ministero di tale sentenza, tuttavia, si ricava direttamente dall'articolo 408, comma 3-*bis*, cod. proc. pen.

⁶⁹ Cass. Sez. U, n. 21716 del 23/02/2023, in CED Cass. n. 284490 – 03.

⁷⁰ Cass. Sez. 2, Ord. n. 17297 del 13/03/2019, in CED Cass. n. 276441 – 01. La qualificazione come appello va disposta anche se solo una delle censure riguarda il vizio della motivazione (cfr., ad esempio, Cass. Sez. 2, n. 2431 del 9/01/2026). Allorché tra i motivi di ricorso per cassazione proposto "*per saltum*" figuri quello della mancata assunzione di prove decisive (art. 606, lett. d), cod. proc. pen.), il ricorso stesso va convertito in appello, anche se contenga motivi con cui si lamenti violazione di legge del provvedimento impugnato. (Cass. Sez. 2, n. 25669 del 19/05/2009, Rutigliano, in CED Cass. n. 244166 - 01; Cass. Sez. 4, n. 3388 del 28/11/2023, dep. 2024, Avitabile, non mass.).

9. segue: Cenni al ricorso per cassazione avverso il decreto in materia di misure di prevenzione.

In tema di procedimento di prevenzione, l'art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 159 del 2011 comma 3 stabilisce che *“avverso il decreto della Corte d'appello, è ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge, da parte del pubblico ministero e dell'interessato e del suo difensore, entro dieci giorni”*. Il successivo comma 4 prevede che *“salvo quanto è stabilito nel presente decreto, per la proposizione e la decisione dei ricorsi, si osservano in quanto applicabili, le norme del codice di procedura penale riguardanti la proposizione e la decisione dei ricorsi relativi all'applicazione delle misure di sicurezza”*.

Alla luce di tale ultimo richiamo, trova applicazione l'art. 608 cod. proc. pen., che prevede che contro le sentenze pronunciate in grado di appello possa ricorrere per cassazione soltanto il Procuratore generale presso la Corte di appello, ma non il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, cui spetta il potere di impugnazione soltanto contro le sentenze inappellabili. Tale conclusione si evince anche dall'art. 570 cod. proc. pen. che, nel prevedere che *“Il rappresentante del pubblico ministero che ha presentato le conclusioni e che ne fa richiesta nell'atto di appello può partecipare al successivo grado di giudizio quale sostituto del procuratore generale presso la Corte di appello”*, precisa che *“gli avvisi spettano in ogni caso al procuratore generale”*, con ciò confermando che solo a quest'ultimo spetta il potere di impugnare⁷¹.

Quando la legge ha voluto estendere il potere di impugnazione i provvedimenti in materia di misure di prevenzione al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, d'altra parte, lo ha previsto esplicitamente (art. 10, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011, secondo cui *“Il procuratore della Repubblica, il procuratore generale presso la Corte di appello e l'interessato e il suo difensore hanno facoltà di proporre ricorso alla corte d'appello, anche per il merito”*). Questa estensione, invece, non si riscontra nell'art. 10, comma 3, cit.

Quanto alle impugnazioni dei provvedimenti in materia di misure prevenzione patrimoniale, il tema è espressamente trattato nel Capo II del Titolo II del d.lgs. n. 159 del 2011, che si esaurisce nell'art. 27⁷². Quest'ultimo contiene al primo comma un'elencazione di provvedimenti dei quali è prevista l'immediata comunicazione al Procuratore generale presso la Corte di appello, al Procuratore della Repubblica ed agli interessati, indicandoli in quelli dispositivi della confisca dei beni sequestrati, della

⁷¹ Cass. Sez. 2, n. 33091 del 7/03/2026, n.m. Per completezza si segnala che, in tema di procedimento di prevenzione, non operano le limitazioni al potere di appello del procuratore generale previste dall'art. 593-bis, comma 2, cod. proc. pen., in quanto la legittimazione concorrente dell'ufficio requirente di secondo grado e del procuratore della Repubblica a proporre tale mezzo di impugnazione discende direttamente dalla disciplina speciale di cui all'art. 10 d.lgs. n. 150 del 2011 (Cass. Sez. 5, n. 38320 del 16/10/2025, in CED Cass. n. 288916 - 01).

⁷² Secondo l'art. 27, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011, in caso di appello, il provvedimento di confisca perde efficacia se la corte d'appello non si pronuncia entro un anno e sei mesi dal deposito del ricorso. Non può essere dichiarata la perenzione della misura per non essersi la Corte d'appello pronunciata nel termine di cui all'art. 27, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, tuttavia, ove l'appello sia inammissibile, presupponendo tale pronuncia una rituale impugnazione (Cass. Sez. 6, n. 5095 del 09/01/2024, in CED Cass. n. 286059 - 01).

revoca del sequestro, della restituzione della cauzione, della liberazione delle garanzie, della confisca della cauzione e dell'esecuzione sui beni costituiti in garanzia; mentre il secondo comma richiama le disposizioni dell'art. 10 per le impugnazioni di tali provvedimenti.

Il provvedimento con il quale venga rigettata la richiesta di confisca non è presente nell'elenco dei provvedimenti per i quali sono previste le comunicazioni di cui al primo comma del citato art. 27. Ove si ritenga che il richiamo del secondo comma a tali provvedimenti esaurisca la previsione di quelli impugnabili, ne deriverebbe che per il rigetto della richiesta di confisca non sia previsto alcun mezzo di impugnazione: non solo l'appello, dunque, ma neppure il ricorso per cassazione.

Le Sezioni unite, risolvendo un contrasto tra indirizzi giurisprudenziali⁷³, hanno affermato che, in tema di misure di prevenzione patrimoniali, il decreto di rigetto della richiesta del pubblico ministero di applicazione della confisca non preceduta dal sequestro anticipatorio, di cui agli artt. 20 e 22 d. lgs. 6 maggio 2011, n. 159, è impugnabile mediante appello e non mediante ricorso per cassazione⁷⁴.

Come è noto, infine, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione, anche quello del pubblico ministero, è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 10, comma 3, d.lgs. 159 del 2011, richiamato, per le impugnazioni dei provvedimenti di confisca, dal successivo art. 27, comma 2, dello stesso d.lgs. Ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente⁷⁵.

Nel procedimento di prevenzione, inoltre, non è configurabile il vizio della mancata assunzione di una prova decisiva ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod.

⁷³ Nel senso dell'inoppugnabilità del provvedimento di rigetto della misura di prevenzione patrimoniale Cass. Sez. 2, n. 30422 del 07/07/2015, Callea; Cass. Sez. 6, n. 26842 del 03/06/2015, Zhang, in CED Cass. n. 263948; Cass. Sez. 6, n. 46478 del 17/10/2013, Fotia, in CED Cass. n. 257748; per l'impugnabilità del provvedimento in esame, anche con il mezzo dell'appello, Cass. Sez. 5, n. 6083 del 01/10/2015, Lin, in CED Cass. n. 266603; Cass. Sez. 5, n. 494 del 01/10/2014, Grasso, in CED Cass. n. 262213. Questa seconda prospettiva propende per una lettura non strettamente testuale del riferimento dell'art. 27, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011, nell'elencazione dei provvedimenti da comunicare e quindi impugnabili, alla «revoca del sequestro», espressione che dovrebbe intendersi quale comprendente anche il diniego della confisca non preceduta da sequestro, per la sostanziale assimilabilità di quest'ultimo caso a quello della revoca del sequestro in considerazione degli effetti che ne derivano in termini di insussistenza del vincolo sui beni (Cass. Sez. 1, n. 43796, del 24/09/2015, Buccellato; Cass. Sez. 1, n. 44186 del 27/06/2016, Jiang; Cass. Sez. 1, n. 38029 del 25/05/2016, Hu; Cass. Sez. 1, n. 38028 del 25/05/2016, Wu, in CED Cass. n. 268104; Cass. Sez. 5, n. 7279 del 11/11/2015, Capobianco; Cass. Sez. 5, n. 6084 del 01/10/2015, Ji).

⁷⁴ Cass. Sez. U, n. 20215 del 23/02/2017, P.M. in proc. Yang Xinjao, in CED Cass. n. 269590 – 01.

⁷⁵ Cass. Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, in CED Cass. n. 260246, che, in motivazione, ha ribadito che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato.

proc. pen.⁷⁶, vizio previsto soltanto per il giudizio dibattimentale e non anche per i procedimenti che si svolgono con il rito camerale⁷⁷.

Con ciò non si vuole escludere completamente la possibilità di dedurre, anche nell'ambito del procedimento di prevenzione, censure relative alla omessa ammissione, o disposizione, di una prova; tali censure, infatti, sono deducibili solo sotto il limitato profilo della violazione di legge, ad esempio in caso di omessa motivazione del provvedimento di rigetto di acquisizione della prova medesima⁷⁸.

10. L'interesse a impugnare.

10.1. L'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. prevede che *"per proporre impugnazione è necessario avervi interesse"*. Questa disposizione, ovviamente, si applica anche al ricorso per cassazione del pubblico ministero⁷⁹, nel senso che non basta che sussista la sua legittimazione, occorrendo che ricorra anche l'interesse ad impugnare.

Tale interesse deve presentare gli attributi della concretezza (cioè, non deve essere meramente astratto e rivolto a conseguire la mera esattezza teorica della decisione) e della attualità (ossia, deve perdurare fino al momento della decisione)⁸⁰: il che si realizza allorché, con la impugnazione proposta, si intenda perseguire un risultato, non soltanto teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole⁸¹.

Al fine di verificare la sussistenza dell'interesse ad impugnare, infatti, si fa ricorso ad una *"prospettiva utilitaristica"*⁸²: l'interesse richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se il mezzo di impugnazione proposto sia idoneo a costituire, in forza della

⁷⁶ Cass. Sez. 6, n. 30783 del 09/05/2025, in CED Cass. n. 288541 – 01; Cass. Sez. 1, n. 8641 del 10/02/2009, Giuliana, in CED Cass. n. 242887.

⁷⁷ cfr. Cass. Sez. 1, n. 38947 del 01/10/2008, Greco, in CED Cass. n. 241309, per il procedimento di esecuzione; Cass. Sez. 1, n. 32116 del 10/09/2020, Gaita, in CED Cass. n. 280199, per il procedimento di sorveglianza.

⁷⁸ Cass. Sez. 6, n. 30783 del 09/05/2025, cit.

⁷⁹ L'art. 570 cod. proc. pen., che disciplina la legittimazione a impugnare del pubblico ministero, non esclude, ma anzi presuppone il concorso del requisito indicato dall'art.568, comma 4, dello stesso codice (cfr. Cass. Sez. Cass. Sez. 1, n. 1391 del 06/12/1999, dep. 2000, in CED Cass. n. 215226 – 01, in motiv.).

⁸⁰ In materia di impugnazioni, è stata elaborata la nozione della "carenza d'interesse sopraggiunta" individuata nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all'impugnazione, la cui attualità è venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta *medio tempore*, assorbendo la finalità perseguita dall'impugnante, o perché la stessa abbia già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto abbia perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso (Cass. Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, in CED Cass. n. 251693; di recente, Cass. Sez. 1, n. 18383 del 19/05/2026).

⁸¹ Cass. Sez. U, n. 29529 del 25/06/2009, P.G. in proc. De Marino, in CED Cass. n. 244110 – 01. Va esclusa, invece, ogni personalizzazione dell'interesse all'impugnazione del p.m., che deve essere riferito all'ufficio nella sua interezza ed alle determinazioni del suo capo (Cass. Sez. 1, n. 11353 del 12/10/1992, in CED Cass. n. 192894 - 01).

⁸² Cass. Sez. 5, n. 4748 del 11/12/2024, dep. 2025, in CED Cass. n. 287525 – 01.

eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente⁸³.

La concezione utilitaristica, accolta anche dalla dottrina⁸⁴, dunque, ritiene che l'interesse ad impugnare non vada inteso come pretesa all'esattezza teorica della decisione, bensì come misura dell'utilità pratica derivante dall'impugnazione. Esso, pertanto, sussiste quando dal raffronto tra la decisione oggetto di gravame e quella che potrebbe essere emessa se il gravame fosse accolto emerge per l'impugnante una situazione di vantaggio meritevole di tutela giuridica.

Secondo la giurisprudenza, l'accertamento della sussistenza di un interesse concreto ed attuale all'impugnazione presuppone un preciso percorso operativo: *“La verifica della esistenza di un interesse concreto ed attuale, passa ... attraverso lo scrutinio concatenato della pronuncia che si assume lesiva della norma; degli specifici petita che avevano contraddistinto la posizione della parte; del mezzo di impugnazione attivato come congruente alla rimozione degli effetti che si assumono pregiudizievoli e dei risultati favorevoli a quei petita che dal successo del gravame possono scaturire”*⁸⁵.

Le Sezioni Unite, poi, hanno chiarito come la valutazione dell'interesse ad impugnare vada operata con riferimento alla prospettazione rappresentata nel mezzo di impugnazione e non alla effettiva fondatezza della pretesa azionata⁸⁶.

Va infine evidenziato che, nel processo civile, l'interesse a impugnare è strettamente ancorato alla "soccombenza". Così non è nel processo penale, in particolare per la parte pubblica alla quale è riconosciuto anche l'interesse a perseguire un risultato favorevole all'imputato⁸⁷.

La nozione di interesse della parte, nel sistema processuale penale, pertanto, *“non può essere basata sul concetto di soccombenza - a differenza delle impugnazioni civili (...) - ma va piuttosto individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un'utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo”*⁸⁸.

⁸³ È stato ritenuto inammissibile, ad esempio, il ricorso per cassazione proposto dal p.m. avverso una sentenza di assoluzione, qualora l'imputato *medio tempore* sia deceduto, non potendosi instaurare il contraddittorio tra le parti, con conseguente sopravvenuta carenza di legittimazione al gravame (Cass. Sez. 6, n. 6427 del 04/01/2017, in CED Cass. n. 269108 - 01).

⁸⁴ Si vedano, tra gli altri, G. LEONE, *Impugnazioni. II) Diritto processuale penale: Profili generali*, in *Enc. Giur.*, XVI, Roma, 1989; G. SPANGHER, *Impugnazioni penali*, Dig. Pen., Torino, 1992, 217; G. TRANCHINA, *Impugnazione (diritto processuale penale)*, EdD, XX, Milano, 1998, 393; P. TONINI, *Manuale di procedura penale*, cit., 903.

⁸⁵ Cass. Sez. U, n. 29529 del 25/06/2009, P.G. in proc. De Marino, cit.; di recente, Cass. Sez. 6, n. 3743 del 13/01/2026.

⁸⁶ Cass. Sez. U, n. 28911 del 28/03/2019, Massaria, in CED Cass. n. 275953.

⁸⁷ cfr., tra le altre, Cass. Sez. 3, n. 48581 del 13/09/2016, in CED Cass. n. 268191, Piga, che ha ritenuto ammissibile il ricorso del pubblico ministero per violazione di legge e difetto motivazionale, in quanto volto a non far ricadere sull'imputato effetti dannosi ascrivibili ad errori del giudice.

⁸⁸ Cass. Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, in CED Cass. n. 251693 - 01.

10.2. La valutazione della sussistenza dell'interesse ad impugnare, invero, deve essere compiuta caso per caso e, soprattutto, in relazione ai diversi soggetti legittimati a proporre l'impugnazione⁸⁹.

Avuto riguardo alla qualità di parte pubblica del processo ed alla fondamentale funzione di vigilanza sulla osservanza delle leggi e sulla pronta e regolare amministrazione della giustizia, secondo quanto previsto dall'art. 73 ord. giud., si ritiene che il pubblico ministero sia portatore di un interesse a proporre impugnazione ogni volta che ravvisi la violazione o la erronea applicazione di una norma giuridica⁹⁰.

Il pubblico ministero, infatti, persegue un interesse che non può esser assimilato a quello delle altre parti, né inquadrato negli stessi schemi. Egli agisce esclusivamente nell'intento di garantire l'osservanza della legge⁹¹, tanto che - tra l'altro - deve svolgere, ai sensi dell'art. 358 cod. proc. pen. anche gli *"accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini"* e, come si è visto, secondo l'art. 570, comma 1, cod. proc. pen., può proporre gravame *"quali che siano state le conclusioni del rappresentante del pubblico ministero"*.

La finalità di assicurare l'esatta applicazione della legge, però, non è sufficiente. L'interesse all'impugnazione del pubblico ministero deve comunque presentare i caratteri della concretezza e della attualità.

Qualora la impugnazione sia stata proposta dal pubblico ministero e questi denunci, al fine di ottenere la esatta applicazione della legge, la violazione di una norma, in tanto può ritenersi sussistente il presupposto dell'interesse, in quanto da tale violazione sia derivata una lesione dei diritti che si intendono tutelare e, soprattutto, nel nuovo giudizio possa ipoteticamente raggiungersi un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole⁹².

Per comprendere in quali casi l'impugnazione del pubblico ministero possa mirare a raggiungere un risultato pratico utile occorre accedere ad una prospettiva che non guarda soltanto *"al passato"*, cioè al provvedimento impugnato, ma anche *"al futuro"*, ossia a quello diverso che si auspica qualora fosse accolto il ricorso.

Non è sufficiente, come avviene normalmente per il ricorso dell'imputato, la richiesta di annullamento del provvedimento impugnato. L'interesse del pubblico ministero va parametrato alla decisione finale auspicata, non solo al provvedimento impugnato.

Il pubblico ministero può avere interesse a rimuovere il provvedimento impugnato solo come primo passo per ottenere un provvedimento finale diverso. Il ricorso per cassazione del pubblico ministero, dunque, costituisce *"un'azione di*

⁸⁹ Cfr. E. LUPO, *Cassazione penale*, in *Enc. Dir. Annali*, 2017, X, 196.

⁹⁰ L'art. 73 ord. giud. stabilisce che *"Il pubblico ministero veglia alla osservanza delle leggi, alla pronta e regolare amministrazione della giustizia, alla tutela dei diritti dello Stato, delle persone giuridiche e degli incapaci, richiedendo, nei casi di urgenza, i provvedimenti cautelari che ritiene necessari ..."*.

⁹¹ Si veda Corte Cost. 26 marzo 1993, n. 111.

⁹² Cass. Sez. U, n. 29529 del 25/06/2009, P.G. in proc. De Marino, cit.; Cass. Sez. U, n. 6203 del 11/05/1993, p.m. in proc. Amato; Cass. Sez. U, n. 9616 del 24/03/1995, p.m. in proc. Boido; Cass. Sez. U, n. 4213/12/1995, p.m. in proc. Timpani.

annullamento condizionata” e, specificamente, “condizionata alla probabilità di avere un provvedimento finale diverso”⁹³.

Non sussiste, ad esempio, l’interesse del pubblico ministero che con il ricorso per cassazione deduca carenze nell’accertamento dei fatti in ordine a pronuncia assolutoria adottata dal giudice di secondo grado con la formula “perché il fatto non sussiste”, nel caso in cui sia intervenuta, nelle more del giudizio di legittimità, la causa estintiva della prescrizione del reato, perché il mezzo di impugnazione potrebbe perseguire un risultato teoricamente corretto, ma non anche praticamente favorevole⁹⁴.

Non sussiste l’interesse ad impugnare, inoltre, quando l’attività che si vuole inibire sia ormai esaurita, a nulla rilevando l’affermazione in astratto di un principio di diritto da applicare nel futuro⁹⁵.

Analogamente, è stato dichiarato inammissibile, per carenza di interesse ex art. 568, comma 4, cod. proc. pen., il ricorso del procuratore generale avverso una sentenza di condanna concernente la mancata applicazione della disciplina in materia di assenza dell’imputato, senza la precisazione del concreto interesse alla impugnazione di una sentenza emessa su richiesta della pubblica accusa, cioè senza l’indicazione del provvedimento finale diverso sollecitato⁹⁶.

Il pubblico ministero, pertanto, non ha il dovere di impugnare per cassazione ogni sentenza ritenuta illegittima o ingiusta⁹⁷.

Si comprende allora il senso di un insegnamento della Corte costituzionale secondo cui, “quando il pubblico ministero deve decidere se impugnare o meno una sentenza, egli deve interrogare la propria coscienza in relazione al contenuto del provvedimento impugnabile e determinarsi secondo gli interessi generali della giustizia”⁹⁸.

10.3. L’ambito in cui meglio si coglie il senso dei principi illustrati è quello del procedimento cautelare.

Secondo l’orientamento consolidato, nell’ipotesi di ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero avverso un provvedimento *de libertate*, anche quando l’annullamento sia stato pronunciato solo per difetto del requisito della gravità indiziaria (ritenendo per tale ragione assorbito l’esame del profilo delle esigenze cautelari),

⁹³ Così, F.M. IACOVIELLO, *La Cassazione penale*, Milano, 2023, 873, il quale precisa che “l’interesse ad impugnare (per il pubblico ministero) è sempre un interesse penale, cioè interno al processo penale, laddove per l’imputato l’interesse ad impugnare può essere penale o anche extra-penale (es: una formula assolutoria da far valere in sede civile, amministrativa o disciplinare)”.

⁹⁴ Cass. Sez. 5, n. 26147 del 07/05/2024, in CED Cass. n. 286575 – 01; in senso contrario, Cass. Sez. 3, n. 50304 del 10/11/2023, in CED Cass. n. 285695 – 01.

⁹⁵ Cass. Sez. 1, n. 3083 del 23/09/2014, dep. 2015, in CED Cass. n. 262181 – 01, in relazione ad un ricorso del pubblico ministero volto ad impedire ad un sorvegliato speciale di recarsi in una diversa località presso il difensore, attività che, nelle more, era avvenuta.

⁹⁶ Cass. Sez. 5, n. 35785 del 04/05/2018, in CED Cass. n. 273630 – 01.

⁹⁷ È già stato precisato che l’esercizio del potere di impugnazione da parte del pubblico ministero non è da ricondurre al principio dell’obbligatorietà dell’azione penale di cui all’art. 112 Cost., ma rientra nei poteri - doveri generali e “disponibili” di cui questa figura è investita con riferimento alle funzioni che gli sono attribuite nell’ordinamento giudiziario (Corte Cost. n. 280 del 1995).

⁹⁸ Corte Cost. 15/05/1995, n. 280.

l'organo pubblico ha l'onere di indicare, a pena di inammissibilità del ricorso in sede di legittimità per carenza di interesse, le ragioni a sostegno dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari; e ciò in quanto l'interesse del pubblico ministero è correlato alla possibilità dell'adozione (o del ripristino) della misura originariamente richiesta. Egli, allora, deve fornire gli elementi idonei a suffragarne l'attualità in relazione a tutti i presupposti per l'applicazione della misura, e, quindi, anche a quello della sussistenza di attuali e concrete esigenze cautelari, pur se il provvedimento impugnato non le abbia esaminate⁹⁹.

Il controllo della Corte di Cassazione, in questi casi, non è svolto solo sull'ordinanza impugnata, ma anche sul ricorso limitatamente, in quest'ultimo caso, alla verifica della sussistenza dell'interesse ad impugnare e, dunque, al controllo sul rispetto di un onere di allegazione.

La Suprema Corte, più precisamente, non statuisce sulle esigenze cautelari, perché, al riguardo, non c'è motivazione nel provvedimento impugnato e, comunque, non è quello il punto oggetto di gravame. La Corte, invece, compie un accertamento *incidenter tantum* sulle esigenze cautelari, al solo fine di accertare l'interesse ad impugnare del pubblico ministero.

Il principio illustrato, peraltro, è sottoposto ad alcuni limiti.

È stato precisato, infatti, che il ricorso della parte pubblica avverso il provvedimento che abbia annullato l'originaria misura genetica, ove si limiti a censurare gli aspetti relativi alla gravità indiziaria è ammissibile - quanto al requisito dell'interesse - nel caso in cui la misura riguardi reati per i quali opera la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., potendosi in tal caso ritenersi implicitamente sussistenti le esigenze di cautela¹⁰⁰.

Più complessa, invece, è la fattispecie che ricorre quando, con il ricorso per cassazione, il pubblico ministero si duole esclusivamente della ritenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per taluni dei delitti contestati, nel caso in cui l'ordinanza resa dal tribunale del riesame abbia comunque confermato la sussistenza della gravità indiziaria relativamente ad altri delitti.

Un indirizzo giurisprudenziale ritiene inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione del pubblico ministero¹⁰¹.

Un diverso orientamento, invece, afferma che sussiste l'interesse del pubblico ministero a proporre appello avverso l'ordinanza cautelare emessa solo per alcuni dei reati contestati al fine di conseguirne l'estensione anche agli altri reati per i quali il giudice abbia ritenuto insussistenti i gravi indizi di colpevolezza¹⁰². A tal proposito, è stato osservato che l'indagato può essere raggiunto da più provvedimenti cautelari per

⁹⁹ Cass. Sez. 3, n. 13284 del 25/02/2021, Acanfora, in CED Cass. n. 281010 - 01; Cass. Sez. 6, n. 12228 del 30/10/2018, dep. 2019, De Gasperis, in CED Cass. n. 276375 - 01.

¹⁰⁰ Cass. Sez. 6, n. 43948 del 21/09/2023, Manna, in CED Cass. n. 285400 - 01; Cass. Sez. 6, n. 46129 del 25/11/2021, Marcus, in CED Cass. n. 282355 - 01.

¹⁰¹ Cass. Sez. 6, n. 23241 del 21/05/2019, in CED Cass. n. 276069 - 01.

¹⁰² Cass. Sez. 1, n. 20286 del 17/06/2020, in CED Cass. n. 280123 - 01; Cass. Sez. 5, n. 19540 del 20/04/2022, in CED Cass. n. 283073 - 02; Cass. Sez. 4, n. 22694 del 21/04/2023, in CED Cass. n. 284775 - 01; Cass. Sez. 5, n. 4748 del 11/12/2024, dep. 2025, in CED Cass. n. 287525 - 01.

reati diversi. Il risultato concreto perseguito dal pubblico ministero con la richiesta di provvedimento cautelare è che l'indagato venga sottoposto a misura per quello specifico fatto-reato; di talché l'interesse a impugnare il provvedimento negativo non può essere escluso dalla circostanza che il medesimo indagato sia già destinatario di analoga misura cautelare per un distinto fatto-reato¹⁰³ e comunque il provvedimento cautelare può sempre decadere per successive vicende processuali¹⁰⁴.

Differente, infine, è il caso in cui, in relazione al reato oggetto di cautela, l'impugnazione sia proposta (dal pubblico ministero o dall'imputato) al fine di ottenere una diversa qualificazione giuridica del fatto ovvero l'esclusione o il riconoscimento di una determinata circostanza. In tali situazioni, varie pronunce di legittimità hanno escluso un interesse all'impugnazione¹⁰⁵, ma questo nei casi in cui dal riconoscimento di una determinata circostanza non conseguano immediati riflessi sull'*an* o sul *quomodo* della misura¹⁰⁶.

10.4. Non diverso, rispetto a quello illustrato, è l'indirizzo giurisprudenziale consolidato in tema di ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari reali.

Si ritiene che sia inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero avverso l'ordinanza di accoglimento, per la ritenuta insussistenza del *fumus commissi delicti*, del riesame cautelare promosso nei confronti del decreto di sequestro preventivo nel caso in cui la parte ricorrente si sia limitata a contestare il mancato riconoscimento dell'anzidetto requisito, senza nulla prospettare in ordine al *periculum in mora*, perché l'accoglimento dell'impugnativa in ordine al solo

¹⁰³ Cass. Sez. 5, n. 4748 del 11/12/2024, dep. 2025, cit. Secondo la giurisprudenza, in queste ipotesi, non è ravvisabile in capo alla parte impugnante un onere di allegazione dell'interesse perseguito. L'interesse alla rimozione della pronuncia di annullamento è *in re ipsa*, giacché dalla decisione di annullamento del Tribunale del riesame è derivata la caducazione della misura cautelare in relazione ad un fatto-reato. L'onere di allegazione dell'interesse a ricorrere, invece, assume rilievo quando la correlazione tra effetti del provvedimento e scopo perseguito non sia così immediata (Cass. Sez. U, n. 7931 del 16/12/2010, dep. 2011, Testini, in CED Cass. n. 249002, che, in tema di ricorso avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare custodiale nelle more revocata o divenuta inefficace, ha ritenuto necessario, perché possa ritenersi comunque sussistente l'interesse del ricorrente a coltivare l'impugnazione in riferimento a una futura utilizzazione dell'eventuale pronuncia favorevole ai fini del riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione, che la circostanza formi oggetto di specifica e motivata deduzione, idonea a evidenziare in termini concreti il pregiudizio che deriverebbe dal mancato conseguimento della stessa).

¹⁰⁴ Cass. Sez. 5, n. 23042 del 4/04/2023.

¹⁰⁵ cfr. tra le altre Cass. Sez. 5, n. 45940 del 09/11/2005, Oberto, in CED Cass. n. 233219; Cass. Sez. 6, n. 50980 del 21/11/2013, Fabricino, in CED Cass. n. 258502; Cass. Sez. 6, n. 17527 del 22/02/2018, Spasari, in CED Cass. n. 272897.

¹⁰⁶ cfr. Cass. Sez. 6, n. 5213 del 11/12/2018, dep. 2019, Fucito, in CED Cass. n. 275028, in una fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inammissibile per carenza d'interesse il ricorso con cui era stata contestata la sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa senza che fossero impuguate le valutazioni in punto di pericolo di reiterazione non fondate su tale presunzione; Cass. Sez. 2, n. 17366 del 21/12/2022, dep. 2023, in CED Cass. n. 284489 – 01, in una fattispecie relativa ad associazione per delinquere di tipo mafioso, in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione dichiarativa dell'inammissibilità del ricorso, in quanto finalizzato alla sola esclusione del ruolo apicale dell'indagato all'interno del sodalizio, elemento privo di riflessi sui presupposti della misura cautelare e sulla sua durata.

motivo dedotto non condurrebbe all'applicazione della misura reale, risultando inidoneo al conseguimento di una decisione concretamente favorevole per l'impugnante¹⁰⁷.

Il pubblico ministero, dunque, deve accennare alla sussistenza del *periculum* anche nel caso in cui il tribunale ha annullato il provvedimento cautelare ritenendo di non dover esaminare le ulteriori censure, eventualmente proposte, quanto al requisito delle esigenze di cautela¹⁰⁸. L'interesse del pubblico ministero all'impugnazione si identifica nella rimozione del provvedimento di rigetto e necessita della contestuale rappresentazione relativa alla sussistenza di entrambi i presupposti (*fumus delicti e periculum in mora*) richiesti per l'adozione della misura cautelare reale; diversamente, non si conseguirebbe il risultato pratico cui deve tendere l'impugnazione.

Tale risultato pratico dell'impugnazione, nondimeno, non può essere conseguito, con conseguenziale inammissibilità del ricorso per cassazione della parte pubblica per carenza di interesse, quando l'annullamento del sequestro da parte non ha determinato la restituzione del bene.

Ciò si verifica, secondo un indirizzo giurisprudenziale, nel caso in cui il Tribunale del riesame ha annullato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, confermando il sequestro impeditivo avente ad oggetto i medesimi beni¹⁰⁹ ovvero quando ha annullato il sequestro impeditivo, ma ha contestualmente disposto, ai sensi dell'art. 324, comma 8, c.p.p., la conservazione del vincolo nelle more della definizione della controversia in ordine alla titolarità dei beni sequestrati¹¹⁰.

Diversamente, è stato affermato che, *“in linea teorica possa sussistere un interesse del pubblico ministero all'apposizione di un sequestro preventivo con duplice, e diversa, funzione”,* impeditiva ed a fine di confisca, sicché *“deve essere sottoposta a vaglio, nelle circostanze fattuali proposte dall'impugnante, la asserita utilità che il pubblico ministero vuole conseguire (con il sequestro al fine di confisca), non potendo essere ritenuto aprioristicamente inammissibile l'esercizio del diritto di impugnazione in quanto avente ad oggetto un bene già sottoposto a vincolo reale a fini impeditivi”*, tenuto conto dei diversi regimi che caratterizzano le due tipologie di sequestro¹¹¹.

10.5. L'ambito nel quale la giurisprudenza di legittimità ha espresso orientamenti difformi, invece, concerne il ricorso del pubblico ministero volto ad ottenere il mutamento della formula assolutoria, proprio quello indicato in precedenza come esempio. In alcuni casi, infatti, è stata valorizzata la concretezza e attualità dell'interesse ad impugnare; in altri, il ruolo del pubblico ministero di garante della osservanza della legge.

¹⁰⁷ Cass. Sez. 2, n. 41782 del 26/11/2025, n.m.; Cass. Sez. 2, n. 6027 del 10/01/2024, in CED Cass. n. 285867 – 01.

¹⁰⁸ Cass. Sez. 2, n. 6027 del 10/01/2024, cit.

¹⁰⁹ Cass. Sez. 5, n. 10682 del 23/01/2023, n.m.; Cass. Sez. 3, n. 30547 del 06/03/2019, in CED Cass. n. 276274 – 01; n. 28305.

¹¹⁰ Cass. Sez. 2, n. 28305 del 9/07/2025.

¹¹¹ così, Cass. Sez. 3, n. 15287 del 8/01/2020, n.m.

L'indirizzo giurisprudenziale prevalente ritiene inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per cassazione proposto dalla parte pubblica con in quale si denuncia un vizio motivazionale per conseguire il mutamento della formula assolutoria "perché il fatto non sussiste", quando *medio tempore* sia intervenuta la causa estintiva della prescrizione del reato, mancando la concretezza e l'attualità necessari per la sussistenza dell'interesse a impugnare¹¹².

L'inammissibilità di un simile ricorso va pronunciata anche in presenza di parti civili, non potendosi ritenere che tale circostanza, in difetto di altre specifiche ragioni, integri di per sé un interesse giuridicamente apprezzabile alla prosecuzione del processo penale¹¹³.

Secondo un diverso indirizzo, invece, il ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione pronunciata sulla base di un'errata applicazione della legge sostanziale è ammissibile, pur se all'accoglimento debba seguire la dichiarazione di una già maturata causa di estinzione del reato (nella specie, la prescrizione), atteso l'interesse attuale dell'organo della pubblica accusa all'affermazione della corretta applicazione della legge¹¹⁴.

¹¹² Cass. Sez. 4, n. 16029 del 28/02/2019, in CED Cass. n. 275651 – 01; Cass. Sez. 2, n. 40373 del 27/09/2023, in CED Cass. n. 285254 – 01; Cass. Sez. 5, n. 26147 del 07/05/2024, in CED Cass. n. 286575 – 01; Cass. Sez. 1, n. 5123 del 03/02/2026, in CED Cass. n. 289489 – 01, secondo cui, in tali casi, nel gravame, ai fini dell'ammissibilità, deve essere indicato il concreto risultato vantaggioso che l'impugnante conseguirebbe grazie alla corretta applicazione della legge; Cass. Sez. 6, n. 10899 del 5/02/2025, n.m., che ha ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione del P.G. proposto quando era ormai ben palese che l'invocato annullamento con rinvio della sentenza di secondo grado giammai avrebbe potuto condurre ad un giudizio di colpevolezza, in quanto il potenziale giudizio di rinvio non sarebbe potuto, comunque, sfociare se non in una decisione di sostanziale *non liquet* in presenza di una causa estintiva del reato. Secondo l'indirizzo giurisprudenziale prevalente, con riguardo all'imputato, sussiste l'interesse ad impugnare la sentenza di assoluzione quando sia volto ad ottenere una formula di proscioglimento più ampia, rispetto a quella adottata dalla sentenza. Ad esempio, sussiste l'interesse del sanitario a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di assoluzione per non punibilità della sua condotta, connotata da colpa lieve, ex art. 3 d.l. 13 settembre 2012, n. 158, convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nel caso in cui lo stesso sia finalizzato ad ottenere l'assoluzione "perché il fatto non sussiste" o "per non aver commesso il fatto", collegandosi all'adozione di tali formule effetti più favorevoli, ex artt. 652 e 653 cod. proc. pen., nei giudizi risarcitori civili o amministrativi e nel giudizio disciplinare (Cass. Sez. 4, n. 10899 del 05/02/2025, in CED Cass. n. 287791 - 01).

¹¹³ Cass. Sez. 3, n. 38955 del 30/09/2025, in CED Cass. n. 289010 – 01, secondo cui, a titolo esemplificativo, una specifica ragione che, invece, impone la prosecuzione del processo è la necessità di decidere in ordine alla confisca; Cass. Sez. 5, n. 26147 del 7/05/2024.

¹¹⁴ Cass. Sez. 3, n. 50304 del 10/11/2023, Guidi, in CED Cass. n. 285695- 01, con riferimento ad una fattispecie in cui l'estinzione del reato è intervenuta soltanto successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata; conf. Cass. Sez. 2, n. 6534 del 15/12/2021, dep. 2022, De Dominicis, in CED Cass. n. 282814-01, secondo cui la pronuncia di declaratoria di estinzione del reato (art. 531 c.p.p.) o di assoluzione (art. 530 c.p.p.) non è un fatto a valenza neutra per l'imputato; Cass. Sez. 5, n. 33019 del 28/09/2020, P.G. in proc. Facenda, in CED Cass. n. 279837-01; Cass. Sez. 2, n.28712 del 03/04/2013, P.G. in proc. Parrillo e altri, in CED Cass. n. 255704-01; Cass. Sez. 4, n. 40896 del 28/09/2012, P.G. in proc. Del Pozzo e altro, in CED Cass. n. 255004-01; Cass. Sez. 3, n. 32527 del 28/04/2010, P.M. in proc. Brini e altri, in CED Cass. n. 248219-01.

10.6. Sembrerebbe potersi concludere che, nelle pronunce della giurisprudenza di legittimità, la nozione di interesse ad impugnare venga definita più per esemplificazioni che per principi generali e questo finanche in quello che appare il caso limite della sentenza assolutoria totalmente priva, anche graficamente, di motivazione.

L'indirizzo giurisprudenziale prevalente, infatti, considera ammissibile il ricorso "per saltum" del pubblico ministero avverso una simile sentenza, pur nell'obiettiva impossibilità di articolare specifici motivi di doglianza, ritenendo configurabile un concreto interesse a rimuovere un provvedimento decisorio idoneo a passare in giudicato, se non impugnato - qual è il dispositivo letto in udienza - che ha negato la pretesa punitiva dal medesimo azionata¹¹⁵.

In senso diametralmente opposto, è stato affermato che nel nostro ordinamento è sempre necessario che il ricorrente abbia un concreto interesse all'impugnazione, con la conseguenza che, anche nel caso di ricorso avverso la sentenza di condanna radicalmente priva di motivazione, deve essere comunque dedotto un pregiudizio concreto e suscettibile di essere eliminato dalla riforma o dall'annullamento della decisione impugnata¹¹⁶.

10.7. Secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato, il pubblico ministero, essendo estraneo al rapporto processuale civile instauratosi incidentalmente nel processo penale tra i soggetti danneggiati dal reato e l'imputato, non può ritenersi legittimato a impugnare un provvedimento all'esclusivo fine di tutelare gli interessi civili delle parti private, né a surrogarsi all'eventuale inerzia delle stesse.

Egli, quindi, non è legittimato ad impugnare un provvedimento all'esclusivo fine di tutelare gli interessi civili della parte privata, né a surrogarsi all'eventuale inerzia di quest'ultima che rimanga acquiescente alla decisione a sé pregiudizievole, consentendo il formarsi del giudicato sul punto¹¹⁷; analogamente, non è legittimato ad impugnare il capo della sentenza che condanna il querelante al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 542 cod. proc. pen., non essendo prevista tale legittimazione dal combinato disposto di cui agli artt. 542 e 427 cod. proc. pen. e difettando un interesse pubblico all'impugnazione¹¹⁸; ed ancora, è inammissibile il ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso la decisione con cui la parte civile, nonostante la revoca della costituzione in giudizio, sia stata condannata alla rifusione delle spese processuali

¹¹⁵ Cass. Sez. 1, n. 48655 del 23/09/2015, in CED Cass. n. 265208 – 01; Cass. Sez. 5, n. 43035 del 29/04/2015, in CED Cass. n. 264928 – 01.

¹¹⁶ Cfr. Cass. Sez. 5, n. 35722 del 29/04/2013, in CED Cass. n. 256950 – 01, secondo cui "... sarebbe stato necessario precisare quale fosse la situazione pratica più vantaggiosa che l'impugnante intendeva raggiungere attraverso la eliminazione del provvedimento pregiudizievole ... quale fosse il vantaggio pratico che intendeva raggiungere con un nuovo giudizio di merito, a seguito di annullamento della sentenza di condanna impugnata ...". Non sussiste l'interesse richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., in ogni caso, nel caso di ricorso contro il provvedimento del Tribunale - del tutto privo di motivazione - che abbia prosciolto l'imputato per un fatto non più previsto dalla legge come reato (Cass. Sez. 6, Ord. n. 884 del 27/10/2004, dep. 2005, in CED Cass. n. 230822 - 01).

¹¹⁷ Cass. Sez. 1, n. 14174 del 20/03/2018, in CED Cass. n. 272568 – 01.

¹¹⁸ Cass. Sez. 4, n. 14276 del 30/01/2019, in CED Cass. n. 275576 – 01.

sostenute dall'imputato assolto, trattandosi di statuizione avente ad oggetto interessi di natura squisitamente civilistica, alla cui impugnazione è legittimata la sola parte civile¹¹⁹.

In quanto parte pubblica, tuttavia, si afferma in linea di principio che il pubblico ministero possa sostituirsi alla parte civile rimasta inerte nell'impugnazione di provvedimenti che, oltre ad essere lesivi degli interessi particolari di questi ultimi, siano anche contrastanti col principio di legalità o con interessi pubblici. Come parte "imparziale", in altri termini, egli ha interesse ad impugnare anche per contrastare la ingiustizia di provvedimenti, sia a tutela della funzione punitiva dello Stato, sia a garanzia della posizione dell'imputato e della parte civile¹²⁰.

Una indagine casistica, peraltro, rivela che una coincidenza dell'interesse della parte civile e di quello pubblico ministero non si ravvisa frequentemente.

Ad esempio, è stato ritenuto ammissibile il ricorso del pubblico ministero avverso una sentenza di merito che, violando il principio di immanenza della costituzione di parte civile, aveva dichiarato estinto il reato per prescrizione e ritenuto implicitamente revocata la costituzione di parte civile in difetto di sua formale richiesta di conferma delle statuizioni ad essa favorevoli. In tale caso, si è ritenuto che il Procuratore generale non ricorra per sindacare statuizioni ritenute pregiudizievoli degli interessi civili della singola parte, ma per garantire "*l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza della parte privata*" così come regolamentati dalla legge - nel caso di specie dagli artt. 76 e 82 c.p.p. - la cui violazione costituisce - ex art. 178, comma 1, lett. c, c.p.p. - una nullità di ordine generale¹²¹.

Non diversamente con riguardo alla posizione della parte offesa.

Per esempio, è stata negata la sussistenza di un interesse concreto a impugnare da parte del rappresentante dell'accusa in caso di ricorso tendente a far accertare la violazione dell'art. 408, comma 3, cod. proc. pen. in difetto di opposizione della parte offesa¹²².

10.8. Secondo l'indirizzo giurisprudenziale consolidato, sussiste l'interesse del pubblico ministero a ricorrere avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di convalida del fermo di indiziato di delitto, in ragione del principio generale per cui è sempre necessaria la verifica di legittimità dell'arresto e del fermo¹²³.

In caso di arresto per più reati, cui abbia fatto seguito la convalida e la custodia cautelare solo per uno degli stessi, tuttavia, non sussiste l'interesse del pubblico

¹¹⁹ Cass. Sez. 4, n. 6287 del 30/11/2023, dep. 2024, in CED Cass. n. 285803 – 01.

¹²⁰ Cass. Sez. 2, n. 20783 del 09/02/2018, in CED Cass. n. 273015 – 01.

¹²¹ Cass. Sez. 2, n. 20783 del 09/02/2018, cit. In forza del principio della immanenza della parte civile nel processo penale (art. 76 cod. proc. pen.), nel giudizio di appello, la mera assenza della parte civile appellante all'udienza di discussione e la mancata riproposizione delle conclusioni non possono essere considerate, di per sé, manifestazione inequivoca di una rinuncia implicita all'impugnazione (Cass. Sez. 2, n. 29859 del 23/06/2016, in CED Cass. n. 267482).

¹²² Cass. Sez. 6, n. 514 del 23/02/1998, in CED Cass. n. 210824 – 01.

¹²³ Cass. Sez. 1, n. 7183 del 22/01/2026, n.m.; Cass. Sez. 1, n. 37634 del 23/03/2023, in CED Cass. n. 285283 – 01.

ministero a ricorrere per cassazione avverso il provvedimento di mancata convalida¹²⁴. L'interesse è configurabile esclusivamente quando l'impugnazione è presentata per far valere l'illegittimità della situazione derivante dall'ordinanza che incide sulla libertà personale dell'indagato, ovvero per evitare che, in tema di fungibilità della detenzione, possa costituirsi, per eventuali reati precedentemente commessi, un'illegittima riserva di pena conseguente alla privazione della libertà personale senza titolo¹²⁵.

10.9. Appare interessante chiedersi, infine, se il ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso una sentenza assolutoria che si fosse limitata ad escludere la sussistenza del solo elemento oggettivo del reato, possa essere circoscritto alle doglianze in merito alla valutazione di detto elemento oppure debba quanto meno solo accennare anche alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, ovviamente al fine di prospettare la possibilità di ottenere un provvedimento finale di segno diverso nel giudizio di rinvio.

La questione, più che nella prospettiva della verifica della sussistenza dell'interesse ad impugnare, di recente è stata affrontata dalla Corte di cassazione in quella della "specificità" dei motivi di ricorso (su cui ci si soffermerà nel prosieguo). È stato ritenuto, infatti, privo di specificità il ricorso del pubblico ministero *per saltum* che, in una simile fattispecie, *"non argomenta in ordine all'elemento soggettivo dei reati in imputazione"*, in quanto *"il deficit del ricorso ... renderebbe esplorativo il giudizio di rinvio ... poiché ... la Corte, provvedendo sulle censure sollevate, non potrebbe tracciare i limiti del tema devoluto al giudice di appello"*¹²⁶.

11. L'impugnazione del pubblico ministero a favore dell'imputato (art. 568, comma 4-bis, c.p.p.).

Come è stato ampiamente illustrato, perché l'impugnazione sia ammissibile, è necessario che la parte abbia un interesse ad impugnare come testualmente prevede l'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. Ciò accade quando l'impugnazione è diretta ad eliminare un provvedimento pregiudizievole per la parte impugnante e a sostituirlo con un altro dal quale deriva un risultato vantaggioso per la medesima. Il requisito è soddisfatto quando il provvedimento richiesto comporta una situazione pratica più vantaggiosa per la predetta parte e non soltanto un risultato teoricamente più corretto.

Questo principio, tuttavia, trova una deroga apparente nella potestà di impugnazione conferita al pubblico ministero. La funzione del pubblico ministero, infatti, è quella di far osservare la legge, sicché egli può avere interesse anche ad impugnare in favore dell'imputato, se nella sentenza vi è un errore o viene irrogata una pena illegale.

¹²⁴ Cass. Sez. 6, n. 14085 del 16/03/2021, in CED Cass. n. 281156 – 01.

¹²⁵ Cass. Sez. 6, n. 28021 del 11/06/2014, in CED Cass. n. 261647 – 01.

¹²⁶ Così Cass. Sez. 5, n. 16148 del 17/12/2025, PM in proc. S.

Una volta cessata, dopo la sentenza, la qualità di parte, infatti, il pubblico ministero torna a essere il funzionario chiamato ad attivarsi per la “*regolare amministrazione della giustizia*” si sensi dell’art. 73 ord. giud.¹²⁷.

Sulla considerazione appena svolta si fondava la tesi tradizionale per cui egli fosse autorizzato a proporre impugnazione a favore dell’imputato, non solo nel caso dell’impugnazione nell’interesse della legge - ossia con cui il pubblico ministero si trovasse a lamentare un *error iuris* (in iudicando o in procedendo) - ma anche nell’ipotesi in cui l’organo dell’accusa facesse valere la mera ingiustizia del provvedimento non derivante da *errores iuris*¹²⁸.

Il d.lgs. 6/2/2018, n. 11, ha modificato l’art. 568 cod. proc. pen., restringendo i poteri impugnatori dell’organo di pubblica accusa¹²⁹.

Il nuovo art. 568, comma 4-bis, cod. proc. pen., infatti, stabilisce che “*il pubblico ministero propone impugnazione diretta a conseguire effetti favorevoli all’imputato solo con ricorso per cassazione*”¹³⁰. Questa norma autorizza, pertanto, il pubblico ministero a impugnare *pro-reo* soltanto con lo strumento del ricorso per cassazione. La relazione di accompagnamento al decreto legislativo ha spiegato la norma, dividendo il ruolo di parte, “*antagonista*” dell’imputato, del pubblico ministero nell’appello da quella ricoperta dal medesimo organo (parte pubblica) attraverso il ricorso per cassazione, possibile anche nell’interesse dell’imputato¹³¹.

Ne consegue che la tipologia di ingiustizie emendabili dalla parte pubblica in favore del prevenuto sono state limitate, “*specie allorquando si verta in errori di giudizio sull’apprezzamento probatorio*”¹³².

In altre parole, dopo la “ *riforma Orlando*”, il pubblico ministero può al massimo censurare in *favor* (tramite ricorso) errori di diritto (*in iudicando o in procedendo*), ma non può più censurare *pro-reo* puri errori di merito¹³³.

¹²⁷ M. PISANI, *Le impugnazioni*, in M. PISANI, A. MOLARI, V. PERCHINUNNO, P. CORSO, A. GAITO, G. SPANGHER, *Manuale di procedura penale*, VII ed., Bologna, 2006, 533.

¹²⁸ M. BARGIS, *Compendio di procedura penale*, cit. 863.

¹²⁹ cfr. Cass. Sez. 2, n. 23905 del 6/06/2024. Secondo A. MARANDOLA, *Riforma Orlando: riprese fraudolente, intercettazioni, archiviazione e impugnazioni - Commento al D.Lgs. n. 11/2018: l’ultimo tassello per una “nuova” configurazione del giudizio d’appello (e altre minime modifiche al giudizio di cassazione)*, in *Giur. It.* 2018, 1785, l’esclusione della possibilità di proporre appello nell’interesse dell’imputato da parte del pubblico ministero restituisce coerenza complessiva al sistema perché la riduzione dell’area di appellabilità è stata realizzata “*all’insegna della valorizzazione del ruolo delle parti e rapportata al soddisfacimento delle pretese da esse avanzate*”.

¹³⁰ La relazione di accompagnamento al decreto legislativo del 2018 ha spiegato la norma, dividendo il ruolo di parte, “*antagonista*” dell’imputato, del pubblico ministero nell’appello da quella ricoperta dal medesimo organo (parte pubblica) attraverso il ricorso per cassazione, possibile anche nell’interesse dell’imputato.

¹³¹ Sul tema si veda, tra gli altri, A. DE CARO, *Impugnazioni (dopo la riforma Orlando)*, in *Dig. Pen.* 2018 che si esprime in senso critico rispetto alla previsione normativa osservando che “*Il tema ... coinvolge il ruolo di parte del pubblico ministero e la illogicità di affidare, se non nei limiti della natura pubblica dell’organo, allo stesso compiti difensivi che gli sono estranei*”.

¹³² P. GAETA, *Le nuove latitudini della legittimazione ad impugnare*, cit., 93, il quale rileva che la previsione dell’art. 568, comma 4-bis, cod. proc. pen. presuppone un assunto non vero, che, cioè, attraverso il ricorso per cassazione, per motivi tipici a critica vincolata, possano conseguirsi i medesimi risultati di un’impugnazione di merito a forma libera come l’appello.

¹³³ È stato segnalato che questo aspetto della riforma, “*ancora una volta pedagogicamente*”, vale a rimarcare che

Al riguardo, va peraltro segnalato che parte della dottrina si è spinta ancora più in là, affermando che “è verosimile che proprio in ragione del mezzo individuato (solo ricorso per cassazione) e dei motivi di ricorribilità, l’atto sarà limitato alla deduzione della sola violazione della legge”¹³⁴, essendo stato considerato improbabile che l’accusa si trovi a presentare un’impugnazione di legittimità in *favor* per motivi attinenti alla mancata assunzione della prova contraria decisiva o al vizio di motivazione.

L’art. 568, comma 4-*bis*, cod. proc. pen. “specifica” la regola “contenuta nel precedente quarto comma della medesima disposizione, che appunto richiede un interesse all’impugnazione della parte processuale che la propone, attribuendo al pubblico ministero, chiamato dall’art. 73, primo comma, ord. giud. a vegliare alla osservanza delle leggi ed alla pronta e regolare amministrazione della giustizia, il potere di dedurre nel giudizio di legittimità violazioni di legge nell’interesse dell’imputato”¹³⁵ sempre, dunque, a patto che tale interesse emerga chiaramente e l’accoglimento del ricorso non possa comportare, nel prosieguo, ipotetici esiti peggiorativi per la parte privata nel cui apparente interesse, contestualmente, si agisca¹³⁶.

L’esercizio del potere di impugnazione, dunque, presuppone che, laddove non sia evidente, il pubblico ministero ricorrente alleggi quale sarebbe l’interesse dell’imputato, soprattutto nei casi in cui questi non ha invece ritenuto d’impugnare la sentenza, ad ottenerne l’annullamento e detto interesse non è stato specificato, né è immediatamente evincibile¹³⁷.

È stato ritenuto sussistente, pertanto, l’interesse del pubblico ministero a proporre ricorso per cassazione allo scopo di conseguire effetti favorevoli all’imputato, per risolvere anticipatamente problemi che si porrebbero in sede esecutiva, nel caso in cui la sentenza conteneva una motivazione sulle ragioni per la sospensione condizionale della pena, beneficio non riportato nel dispositivo¹³⁸.

L’impugnazione, diretta a conseguire effetti favorevoli all’imputato ai sensi dell’art. 568, comma 4-*bis*, cod. proc. pen., può riferirsi all’applicazione delle pene

la parte pubblica è sempre più parte e sempre meno pubblica, accentuando così la sua parificazione processuale con la parte privata (P. GAETA, *Le nuove latitudini*, cit., 93).

¹³⁴ Secondo la dottrina (A. MARANDOLA, *Riforma Orlando: riprese fraudolente, intercettazioni, archiviazione e impugnazioni - Commento al D.Lgs. n. 11/2018: l’ultimo tassello per una “nuova” configurazione del giudizio d’appello (e altre minime modifiche al giudizio di cassazione)*, in *Giur. It.*, 2018, 1785, la nuova disposizione “parrebbe incrinare il perseguimento dell’interesse pubblico di tutela della legge affidato al p.m. e le “finalità proprie dell’ufficio”, fra cui il profilo e il vaglio dell’ingiustizia della decisione, anche se non derivante da errori di diritto. La norma, infatti, aggiunge un ulteriore limite (in punto di interesse) a quello dei casi di appellabilità per il pubblico ministero che agisce nel ruolo di organo di giustizia, “negandogli, quando opera in tale veste, l’esercizio di una facoltà che, negli stessi casi, gli è invece riconosciuta nel suo ruolo di parte”.

¹³⁵ così Cass. Sez. 3, n. 13081 del 10/01/2024, in CED Cass. n. 286145-01, in motivazione.

¹³⁶ Cass. Sez. 4, n. 50281 del 5/10/2023.

¹³⁷ Cass. Sez. 3, n. 13081 del 10/01/2024. È esclusa l’applicabilità dell’art. 568, comma 4-*bis*, cod. proc. pen., che limita al ricorso per cassazione l’impugnazione che il pubblico ministero può proporre per conseguire effetti favorevoli all’imputato, sicché, avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di revoca o sostituzione della misura dallo stesso in precedenza avanzata, resta ammesso esclusivamente l’appello di cui all’art. 310 cod. proc. pen. (Cass. Sez. 3, n. 11326 del 09/02/2022, in CED Cass. n. 282930-01).

¹³⁸ Cass. Sez. 1, n. 31897 del 12/09/2025.

accessorie fallimentari, previste dall'art. 216, ultimo comma, legge fall., che non dovevano essere applicate, essendo la pena detentiva irrogata inferiore ai due anni di reclusione¹³⁹.

La pubblica accusa, invece, non ha interesse a ricorrere per cassazione avverso una sentenza di primo grado che, nonostante l'assoluzione, avesse disposto la condanna al risarcimento del danno e al pagamento delle spese di costituzione di parte civile, perché intenderebbe semplicemente tutelare l'interesse privato dell'imputato, condannato¹⁴⁰.

12. Regole redazionali, vizi deducibili e motivazione del ricorso del pubblico ministero.

12.1. Dopo aver illustrato i temi della legittimazione e dell'interesse ad impugnare è possibile chiedersi come debba essere redatto il ricorso per cassazione. Questo tema va affrontato con la consapevolezza della sua complessità. L'impugnazione in esame, infatti, è stata definita come "*L'atto processuale più difficile dell'intero codice*"¹⁴¹.

Nella prospettiva del pubblico ministero occorre considerare che l'esercizio della facoltà di impugnazione costituisce uno snodo processuale nel quale viene in rilievo un onere motivazionale.

La dottrina e la giurisprudenza approfondiscono tradizionalmente il perimetro dell'obbligo di motivazione con riferimento ai provvedimenti del giudice, quale destinatario privilegiato delle norme, costituzionali e codicistiche, che lo disciplinano. Minore attenzione è invece riservata alla motivazione degli atti della magistratura requirente, nonostante questi attraggono notevolmente l'interesse pubblico e siano sempre più veicolati nella società dal circuito mediatico¹⁴².

L'impugnazione del pubblico ministero deve contenere una "motivazione" della critica alla decisione giurisdizionale; quella di legittimità, una critica "vincolata", dovendo essere rigorosamente canalizzata nella deduzione degli specifici motivi previsti dall'art. 606 cod. proc. pen.

Il pubblico ministero, invece, spinto, anche inconsapevolmente, dalla partecipazione alle vicende umane, redigendo il ricorso per cassazione, tende a cadere nella tentazione di dedicarsi a lunghi racconti dei fatti storici, in genere finalizzati a

¹³⁹ Cass. Sez. 5, n. 10896 del 21/02/2024.

¹⁴⁰ Cass. Sez. 5, n. 17297 del 09/04/2025.

¹⁴¹ Così F.M. IACOVIELLO, *La Cassazione penale*, Milano, 2023, 853.

¹⁴² E' stato sottolineato che, in quanto titolare dell'azione penale, il pubblico ministero ha l'obbligo di motivare l'azione o i presupposti, di fatto e di diritto, della domanda cautelare e, per quello che maggiormente rileva ai fini della presente scritto, anche della facoltà di impugnazione, quale strumento per assolvere alla funzione endoprocedimentale di giustificazione dell'esercizio di un potere governato dal principio di legalità processuale, ma, altresì, per assolvere alla funzione extra-procedimentale di controllo democratico esterno sull'esercizio del potere nel rispetto del principio di uguaglianza (G. RICCARDI, *Funzione requirente e motivazione. Contenuto e limiti della motivazione, tra oneri codicistici e obblighi costituzionali*, in *Riv. It. dir. proc. pen.* 2024, 21).

prospettare una loro interpretazione diversa da quella fatta propria dai giudici di merito, sollecitando una lettura del compendio probatorio alternativa rispetto a quella contenuta nella sentenza impugnata.

Il ricorso per cassazione, al contrario, deve concentrarsi direttamente ed esclusivamente sui profili critici del rapporto tra la motivazione della sentenza impugnata e la decisione assunta¹⁴³ perché *“La cassazione è giudice della sentenza, non del processo”*¹⁴⁴ e, a fronte di un apparato motivazionale della decisione privo di profili di illogicità, è preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posta a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, ancorché indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli applicati dal giudice di merito¹⁴⁵.

Queste affermazioni, ancorché ricorrenti nelle sentenze della Suprema Corte ed apparentemente banali, necessitano di qualche precisazione.

Esse sottendono il tema centrale nel giudizio di legittimità della distinzione tra *“questione di fatto”* e *“questione di diritto”*, precisa in teoria, difficile in pratica¹⁴⁶.

Giudicare della logicità della motivazione sulla ricostruzione del fatto o sulla attendibilità della persona offesa, sulla decisività delle fonti di prova resa dal giudice di merito implica una questione di diritto o anche una valutazione di fatto?

A questa domanda occorre rispondere che la Corte di cassazione è il giudice della correttezza della motivazione e non della fondatezza della decisione; non si occupa del *“merito”* del giudizio; anche nel caso in cui valuta la logicità di una decisione, il suo giudizio non si estende alla persuasività delle argomentazioni¹⁴⁷.

Ciò non implica che il confine tra questioni di diritto e giudizio di fatto sia netto; soprattutto, non può sostenersi che dinanzi alla Corte di cassazione il fatto non sia mai introdotto.

¹⁴³ *“Il controllo di legittimità riguarda non già il rapporto tra prova e decisione, bensì tra decisione e motivazione”* (così, Cass. Sez. 5, n. 32283 del 22/06/2023, in motiv.).

¹⁴⁴ Così, F.M. IACOVELLO, *La Cassazione penale*, cit., 443.

¹⁴⁵ cfr. tra le altre, Cass. Sez. 3, n. 15151 del 6/02/2026, n.m.; Cass. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., in CED Cass. n. 280601 Cass. Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, in CED Cass. n. 265482.

¹⁴⁶ Sul tema si veda, F.M. IACOVELLO, *La Cassazione penale*, cit. 441 e ss.; G. CONTI, *Questioni di diritto e giudizio di fatto*, Relazione al Corso di introduzione alle funzioni di legittimità del 2018, reperibile nel sito istituzionale della Corte di cassazione; C. Brusco, *La Corte di cassazione e il sistema delle impugnazioni penali: prospettive di riforma*, in *Quest. Giust.* 2017, 3, il quale ha rilevato che *“l’ordinamento prevede numerosi casi nei quali il sindacato della Corte di cassazione involge comunque una valutazione di merito: per es. il carattere di decisività della prova di cui alla lett. c dell’art. 606 cpp; la stessa erronea applicazione (non l’inosservanza) della legge penale che richiede una comparazione tra fatto e diritto; l’“evidenza” della prova dell’innocenza che obbliga il giudice di legittimità a pronunciare la sentenza di assoluzione anche in presenza di cause di estinzione del reato (art. 129, comma 2, cpp). Ma i casi in cui il giudice di legittimità è chiamato a questo tipo di valutazioni sono innumerevoli”*.

¹⁴⁷ A. NAPPI, *Il sindacato di legittimità nei giudizi civili e penali di cassazione*, Milano, 2006, 34, il quale precisa che *“A distinguere giudizio di fatto da giudizio di diritto ... non è la natura valutativa delle argomentazioni che li sorreggono, perché valutazioni sono richieste in entrambi i giudizi. E nell’oggetto delle valutazioni il criterio di distinzione, perché nel giudizio di fatto le valutazioni attengono alla persuasività delle prove utilizzate a sostegno di una pretesa di verità; nel giudizio di diritto le valutazioni attengono alla congruità e pertinenza dei criteri di qualificazione del fatto utilizzate a sostegno di una pretesa di validità”*.

Ad esempio, nel caso in cui valuta se una motivazione sia manifestamente illogica o se è corretta la qualificazione del fatto come un determinato reato, la Corte deve prendere in considerazione le informazioni fornite dalle parti, come sono state raccolte nei giudizi di merito e ritenute provate nel provvedimento impugnato (o negli atti specificamente indicati ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.). Si tratta di fatti. I criteri della logica non possono che applicarsi su questi fatti. La Corte valuta se un fatto – il fatto come ricostruito nelle sentenze di merito in base alle prove – è stato correttamente sussunto in una certa fattispecie penale.

Il punto, allora, è come i fatti sono veicolati al collegio di legittimità e quali informazioni sono offerte dalla parte ricorrente: I fatti, come accertati nei giudizi di merito, devono entrare nel processo di legittimità nei motivi del ricorso, nei limiti in cui è necessario per sostenere tali motivi, comunque in modo specifico e selezionato, non in modo informale, ma secondo l'organizzazione imposta dalle disposizioni che regolano il ricorso per cassazione, in particolare gli artt. 581 e 606 cod. proc. pen.

Le lunghe introduzioni sulla ricostruzione dei fatti storici e sullo svolgimento dei precedenti gradi di giudizio, che talvolta si ritrovano nei ricorsi della parte pubblica, pur se svolte con il nobile obiettivo di evidenziare l'ingiustizia della decisione di merito impugnata, rischiano soltanto di orientare la Corte di cassazione verso l'inammissibilità dell'impugnazione, perché *"versata in fatto"*.

12.2. Il ricorso per cassazione, più in particolare, deve essere articolato in motivi la cui struttura minima è ricavabile, come per gli altri mezzi di impugnazione, dall'art. 581 cod. proc. pen.¹⁴⁸.

Si può sostenere che anche al ricorso del pubblico ministero possano essere estese le regole redazionali dei motivi di ricorso in materia penale che sono state definite per gli avvocati da un protocollo d'intesa tra la Corte di cassazione e il Consiglio nazionale forense che risale al 2015¹⁴⁹ o che, quanto meno, che tali regole possano rappresentare uno strumento per orientare anche il pubblico ministero nell'interpretazione degli artt. 581 e 606 cod. proc. pen.

¹⁴⁸ Le Sezioni unite hanno rimarcato che gli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., che disciplinano i requisiti formali e sostanziali cui deve sottostare l'atto introduttivo del giudizio di impugnazione, si collocano entrambi nel titolo primo, *"Disposizioni generali"*, del libro IX, *"Impugnazioni"*, e sono perciò certamente applicabili, sia all'appello, sia al ricorso per Cassazione (Cass. Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, in CED Cass. n. 268822-01).

¹⁴⁹ Si allude al *"Protocollo d'intesa tra la Corte di Cassazione e il Consiglio Nazionale Forense in merito alle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia penale"* del 17 dicembre 2015, reperibile nel sito istituzionale della Corte di cassazione. Con riguardo al ricorso dell'imputato, la Corte ha affermato che, al fine della valutazione dell'ammissibilità dei motivi di ricorso, tale protocollo va considerato quale strumento esplicativo del dato normativo dettato dall'art. 606 cod. proc. pen. (Cass. Sez. 2, n. 57737 del 20/09/2018, in CED Cass. n. 274471 – 01; di recente, Cass. Sez. 1, n. 10518 del 6/03/2026, n.m.). In qualche pronuncia si riconosce implicitamente che anche il pubblico ministero deve attenersi a detto protocollo (cfr. Cass. Sez. 4, n. 15684 del 11/11/2021, dep. 2022, n.m., la quale, peraltro, nonostante la specifica doglianza della difesa circa il mancato rispetto del protocollo da parte del pubblico ministero, non ha ritenuto inammissibile un ricorso dello stesso di oltre 200 pagine). Sul protocollo, si veda A. CHELO, *L'autosufficienza del ricorso per Cassazione nel processo penale*, Milano, 2020, 85 e ss.; E. LUPO, *Cassazione penale*, cit., 206.

I motivi, pertanto, debbono essere articolati in epigrafe - esposizione - precisazioni.

Ogni motivo deve essere introdotto da una epigrafe che indica il vizio dedotto, le norme che si assumono violate e i riferimenti alla fattispecie prevista dall'art. 606 cod. proc. pen. ovvero ad altre norme che fondano il ricorso.

L'esposizione dei motivi, che costituisce il nucleo del ricorso, deve avere caratteristiche di sinteticità e di chiarezza. A tale scopo, il protocollo precisa che occorre evitare la riproduzione integrale del contenuto degli atti processuali oggetto del gravame, essendo sufficiente la specifica indicazione degli stessi, integrata dalla loro elencazione (con l'indicazione, come si vedrà meglio, dei dati utili alla loro reperibilità nel fascicolo).

Nel corso dell'esposizione, la chiara indicazione dei riferimenti giurisprudenziali concernenti le regole ed i principi che si assumono debbano essere applicati appare necessaria, soprattutto quando si deduce la violazione di legge. Va tuttavia evitata la ridondante trascrizione di riferimenti giurisprudenziali: è auspicabile che la sentenza abbia una motivazione sintetica e facilmente comprensibile piuttosto che costituisca un "trattato" teso più a "fare dottrina", che a convincere il cittadino; a maggior ragione, non può essere un trattato giuridico il ricorso del pubblico ministero (né il ricorso deve diventare un momento di cui il pubblico ministero approfitta per mostrare il suo "valore scientifico").

I motivi vanno esposti separatamente in relazione alle singole doglianze¹⁵⁰, almeno in linea di massima¹⁵¹.

¹⁵⁰ Secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato, la mescolanza dei motivi di ricorso in un'unica cumulativa prospettazione rende l'impugnazione assolutamente aspecifica, in quanto non permette, tra l'altro, di valutare la necessaria correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (cfr., tra le altre, Cass. Sez. 1, n. 4521 del 20/01/2005, in CED Cass. n. 230751). È inammissibile, per aspecificità, ex artt. 581, comma 1 e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., il motivo che denunci l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale, nonché, in modo cumulativo, promiscuo e perplesso, la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, ove non sia indicato specificamente il vizio di motivazione dedotto per i singoli, distinti aspetti, con puntuale richiamo, alle parti della motivazione censurata (Cass. Sez. 4, n. 8294 del 01/02/2024, in CED Cass. n. 285870 - 01).

¹⁵¹ Spesso, in verità, il ricorrente denuncia nello stesso motivo la violazione di legge e il vizio della motivazione, pur se hanno regimi diversi (in genere, riscontrata una violazione di legge, la Corte decide la questione di diritto; ravvisato un vizio di motivazione, la Corte annulla con rinvio). Questa scelta deriva dal fatto che la distinzione tra i due vizi è netta qualora con il motivo non si mette in discussione la ricostruzione storica del fatto come ritenuta provata nelle sentenze di merito; è meno netta, invece, nei casi in cui, non essendo dedotti vizi processuali sulle prove raccolte nei giudizi di merito, la ricostruzione del fatto dipende dalla scelta dei fatti ritenuti dimostrati nella decisione impugnata o, soprattutto, dalla valorizzazione di alcuni o di altri di questi. In questi casi, il ricorrente procede ad una selezione dei fatti che sostiene siano ritenuti dimostrati nella sentenza impugnata e che ritiene funzionali alla interpretazione della norma che prospetta, affermando la erroneità di quella accolta nel giudizio di merito. Da qui, la deduzione contestuale dei due diversi vizi. In tali evenienze, la Corte, in sostanza, sceglie una delle due seguenti vie: opera una valutazione sulla ricostruzione del fatto che ritiene provata nella sentenza impugnata oltre ogni ragionevole dubbio, per poi affrontare la questione concernente la violazione di legge, decidendo il ricorso; oppure, se ritiene che le informazioni contenute nella sentenza impugnata sono contraddittorie, mancanti o se ravvisa giudizi manifestamente illogici, si ferma prima, annullando con rinvio per vizio della motivazione.

La violazione di legge (perlomeno sotto il profilo della sua inosservanza), in particolare, prescinde da ogni *quaestio facti* inerente l'ambito dell'accertamento e/o della valutazione della regiudicanda operati dal giudice di merito; su quest'ultimo piano, invece, rilevano i vizi della motivazione, i quali, a loro volta, si pongono in rapporto di reciproca esclusione: se la motivazione manca, non può essere, al tempo stesso, né contraddittoria, né manifestamente illogica; di converso, la motivazione viziata non è mancante; infine, che il vizio della contraddittorietà della motivazione è nettamente connotato rispetto alla sua manifesta illogicità¹⁵².

Anzi, il ricorrente per cassazione, anche il pubblico ministero, ha l'onere - sanzionato a pena di aspecificità e, quindi, di inammissibilità, del ricorso - di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio¹⁵³.

In calce ad ogni singola doglianza, poi, le precisazioni rappresentano il momento in cui è illustrato specificamente ed in modo sintetico l'oggetto, il contenuto e, soprattutto, le implicazioni del vizio dedotto.

Dopo l'articolazione dei motivi, vanno tratte le conclusioni derivanti dal loro accoglimento, cioè le richieste formulate alla Corte. È il momento in cui si deve manifestare chiaramente l'interesse ad impugnare.

Nella redazione del ricorso, infine, la cura della forma è essenziale per agevolarne la comprensione da parte della Corte. Va quindi evitata l'impaginazione disomogenea dell'atto, l'accostamento confuso di testi e di documenti, le soluzioni grafiche eccentriche o l'inserimento di contenuti inconferenti¹⁵⁴, tutti elementi che possono rendere il discorso tortuoso e di difficile lettura¹⁵⁵.

Il ricorso, in altre parole, deve essere facilmente leggibile: a questo fine, non pare eccessivo suggerire che è preferibile utilizzare periodi brevi, limitare i gerundi ed evitare perifrasi inutili.

¹⁵² Cass. Sez. 2, n. 57737 del 20/09/2018, in CED Cass. n. 274471, in motivazione. Secondo Cass. Sez. 3, n. 22081 del 15/05/2025, n.m., *"i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, ed in quanto tali, non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento a un medesimo segmento dello sviluppo argomentativo che sorregge la decisione impugnata i vizi della motivazione si pongono, infatti, in rapporto di alternatività, ovvero di reciproca esclusione, posto che - all'evidenza - la motivazione se manca, non può essere, al tempo stesso, né contraddittoria, né manifestamente illogica e, per converso, la motivazione viziata non è motivazione mancante; infine, il vizio della contraddittorietà della motivazione (introdotto dall'art. 8 legge n. 46 del 2006, che ha novellato l'art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen.) è specificamente connotato rispetto alla manifesta illogicità"*.

¹⁵³ Cass. Sez. 2, n. 17950 del 21/04/2026, n.m.; Cass. Sez. 2, n. n. 16609 del 10/04/2026, n.m.; Cass. Sez. 4, n. 12601 del 24/03/2026, n.m.; Cass. Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, in CED Cass. n. 277518 -02; Cass. Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, Rugiano, in CED Cass. n. 264535 -01; Cass. Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Alota ed altri, in CED Cass. n. 263541 -01; Cass. Sez. 6, n. 800 del 06/12/2011 dep. 2012, Bidognetti ed altri, in CED Cass. n. 251528 -01.

¹⁵⁴ cfr. Cass. Sez. 6, n. 57224 del 09/11/2017, in CED Cass. n. 271725 -01, relativa ad un ricorso dell'imputato nel quale erano inseriti testi tratti dalle Sacre scritture e da opere letterarie.

¹⁵⁵ cfr., seppur con riguardo al ricorso dell'imputato, Cass. Sez. 5, n. 28144 del 20/05/2025.

La sinteticità, inoltre, costituisce un valore da perseguire anche negli atti di parte, e non soltanto nelle sentenze¹⁵⁶. Essa, però, non coincide con la mera brevità materiale, né si misura esclusivamente dal numero delle pagine (anche se l'eccessiva lunghezza dell'atto costituisce in genere un indizio della sua assenza). La sinteticità è, piuttosto, un requisito di contenuto: l'atto deve esporre le informazioni necessarie, soltanto quelle, senza ridondanze e senza indulgere troppo sui profili fattuali, e, soprattutto, esse vanno fornite usando il numero strettamente necessario di parole¹⁵⁷.

12.3. L'aspetto più delicato nella redazione del ricorso per cassazione è rappresentato dal rispetto del requisito della specificità dei motivi riferita alle "ragioni di diritto" e agli "elementi di fatto" che li sorreggono.

Tale requisito, richiesto espressamente dall'art. 581 cod. proc. pen. a pena di inammissibilità, "mira ad impedire il rischio di un errore nel giudizio di cassazione", che potrebbe essere provocato da una rappresentazione generica, parziale o inesatta che possa fuorviare la Corte, la quale ha una cognizione limitata¹⁵⁸.

In linea generale, esso implica a carico della parte impugnante l'onere di dedurre i rilievi critici che si intende proporre rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione, indicando, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di esercitare il proprio sindacato.

Tale onere di specificità, tuttavia, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato¹⁵⁹.

La Corte di cassazione, in più occasioni, ha precisato che è inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione fondato su una caotica esposizione delle

¹⁵⁶ Con riguardo a ricorsi dell'imputato, la Corte di cassazione, sovente, ha ritenuto inammissibili, per genericità, ricorsi per cassazione articolati in un numero abnorme di motivi, concernenti gli stessi capi d'imputazione e i medesimi punti e questioni della decisione, in quanto tale eccessiva prolissità e verbosità rende confusa l'esposizione delle doglianze e difficoltosa l'individuazione delle questioni sottoposte al vaglio dell'organo della impugnazione (Cass. Sez. 6, n. 10539 del 10/02/2017, in CED Cass. n. 269379 – 01, relativo ad un ricorso articolato in 79 motivi; Cass. Sez. 2, n. 29607 del 14/05/2019, in CED Cass. n. 276748 – 01, in una fattispecie relativa a ricorso sviluppato in 109 pagine, con numerazione non progressiva, recante parti espositive di doglianza alternate ad estratti di atti del giudizio di merito ed a parziali ripetizioni dei motivi di appello; Cass. Sez. 2, n. 3126 del 29/11/2023, dep. 2024, in CED Cass. n. 285800 – 01, in una fattispecie relativa a un ricorso di 515 pagine, con parti espositive alternate ad atti del giudizio di merito e scritti difensivi dei gradi precedenti, con l'indicazione di 10 motivi aggiunti, corredati da atti e allegazioni documentali e da una memoria difensiva con ulteriori allegazioni).

¹⁵⁷ Cfr. R. MAGI, G. IANNOTTI, *Le trappole del ricorso per cassazione*, Milano, 2019, 32.

¹⁵⁸ Così F.M. IACOVIELLO, *La Cassazione penale*, cit. 858, il quale aggiunge che "Impugnare è un diritto. Ma un diritto sottoposto a molti oneri".

¹⁵⁹ tra molte, Cass. Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, in CED Cass. n. 268822-01; Cass. Sez. 2, n. 8803 del 27/05/1999, Albanese, in CED Cass. n. 214249-01; Cass. Sez. 4, n. 24054 del 01/04/2004, Distante, in CED Cass. n. 228586-01; Cass. Sez. 3, n. 5020 del 17/12/2009, dep. 2010, Valentini, in CED Cass. n. 245907-01; Cass. Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, in CED Cass. n. 281112-01; Cass. Sez. 2, n. 29607 del 14/05/2019, Castaldo, in CED Cass. n. 276748-01.

doglianze, dal tenore confuso e scarsamente perspicuo, che esuli dal percorso di una ragionata censura della motivazione del provvedimento impugnato¹⁶⁰.

Un simile ricorso per cassazione non potrebbe assolvere alla sua tipica funzione di una critica argomentata verso la sentenza oggetto di impugnazione¹⁶¹.

La giurisprudenza di legittimità, più precisamente, distingue una forma di genericità del ricorso “estrinseca” (o relazionale, cioè che emerge dal confronto del motivo di ricorso con la sentenza) e da quella “intrinseca” al ricorso (ossia, strutturale all’atto ed indipendente dalla sentenza impugnata).

Sono riconducibili alla prima:

- la “mancanza di confronto con la sentenza impugnata”¹⁶², in quanto l’atto di impugnazione “non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato”¹⁶³;
- la “ripetizione”, nei motivi di ricorso per cassazione, di argomentazioni e doglianze già rivolte, con i motivi di appello, alla sentenza di primo grado e confutate dalla sentenza impugnata¹⁶⁴, in modo disancorato dalla motivazione del provvedimento impugnato¹⁶⁵.

Rientrano nel novero della genericità intrinseca:

- il motivo “confuso” o “caotico” per eccesso di informazioni e di argomenti¹⁶⁶;
- il motivo “insufficiente”¹⁶⁷;
- il motivo “perplesso” o “alternativo”¹⁶⁸, come nel caso in cui si deduce la mancanza e, nello stesso tempo, la contraddittorietà della motivazione ovvero l’inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni prospettandone la loro decisività ai fini

¹⁶⁰ Cass. Sez. 2, n. 7801 del 19/11/2013, dep. 2014, Hussien, in CED Cass. n. 259063-01; Cass. Sez. 6, n. 57224 del 09/11/2017, Longo, in CED Cass. n. 271725-01.

¹⁶¹ Cass. Sez. 6, n. 20337 del 11/03/2009, in CED Cass. n. 243838; Cass. Sez. 3, n. 15151 del 6/02/2026.

¹⁶² Cass. Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, in CED Cass. n. 286468 – 01, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione nel caso in cui manchi la correlazione tra le ragioni poste a fondamento dalla decisione impugnata e quelle argomentate nell’atto di impugnazione, atteso che questo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato.

¹⁶³ Cass. Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, in CED Cass. n. 259425.

¹⁶⁴ Cass. Sez. 3, n. 15151 del 6/02/2026, n.m., cit.; Cass. Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, in CED Cass. n. 277710 – 01.

¹⁶⁵ Cfr. Cass. Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, in CED Cass. n. 243838. Sul punto, appare opportuno precisare che l’art. 603, comma 3, cod. proc. pen., con riguardo al vizio di violazione di legge, stabilisce il principio di “continuità necessaria”, in forza del quale la questione di diritto deve essere necessariamente già posta con i motivi di appello (senza che la sua riproposizione determini l’inammissibilità del ricorso). Il ricorrente, tuttavia, è tenuto ad esaminare le argomentazioni della decisione impugnata e ad individuare le critiche alle stesse, dovendo, altrimenti, qualificarsi come generico, e, quindi, inammissibile, un ricorso che non prova a fornire argomenti di potenziale superamento del precedente giudizio.

¹⁶⁶ Cass. Sez. 2, n. 3126 del 29/11/2023, dep. 2024, in CED Cass. n. 285800 – 01.

¹⁶⁷ cfr., ad esempio, Cass. Sez. 3, n. 39603 del 03/10/2024, in CED Cass. n. 287024 – 02, secondo cui è inammissibile per aspecificità il ricorso per cassazione con cui si eccepisce l’inutilizzabilità di un elemento probatorio senza dedurne la decisività in forza della cd. “prova di resistenza”, ai fini dell’adozione del provvedimento impugnato

¹⁶⁸ Cass. Sez. 4, n. 8294 del 01/02/2024, in CED Cass. n. 285870 – 01; Cass. Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, in CED Cass. n. 264535 – 01; Cass. Sez. 2, n. 31811 del 08/05/2012, in CED Cass. n. 254329 – 01.

della decisione e il vizio di motivazione, perché la sentenza sarebbe basata su intercettazioni che non provano il reato¹⁶⁹.

La specificità estrinseca è assolutamente necessaria per un mezzo di impugnazione a critica vincolata come il ricorso per cassazione che, di regola, attribuisce alla Corte la cognizione del procedimento limitatamente ai motivi proposti (art. 609, comma 1, cod. proc. pen.).

12.4. Un passo oltre la specificità, poi, è stato segnato dall'emersione della teoria dell'autosufficienza del ricorso¹⁷⁰, elaborata in sede civile¹⁷¹ e mutuata in quella penale, la quale richiede, a pena d'inammissibilità, quando i motivi riguardino specifici atti processuali, l'allegazione o, addirittura, la trascrizione della parte necessaria degli atti processuali da cui risulta il vizio della sentenza impugnata¹⁷².

L'autosufficienza viene richiamata in relazione al vizio di motivazione¹⁷³.

L'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. puntualizza che tale vizio deve risultare dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo “*specificamente indicati*” nei motivi di gravame.

Un orientamento giurisprudenziale non si accontenta della mera indicazione degli atti del processo prevista dalla norma, esigendo una condotta ulteriore

¹⁶⁹ Gli esempi sono tratti da F.M. IACOVIELLO, *La Cassazione penale*, cit. 903.

¹⁷⁰ Sul tema, si veda A. CHELO, *L'autosufficienza del ricorso per Cassazione nel processo penale*, Milano, 2020; G. CONTI, *L'autosufficienza del ricorso nel giudizio penale di Cassazione*, in *Cass. Pen.* 2017, 37.

¹⁷¹ Per la matrice esclusivamente pretoria del principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, seppure nel processo civile, si veda G. Amoroso, *Il giudizio civile di Cassazione*, Milano, 2012, 181; G. Balena, *Elementi di diritto processuale civile*, Bari, 2007, 404.

¹⁷² R. BRICCHETTI, *Il modello di motivazione della sentenza di merito e il più rigoroso regime della specificità e della inammissibilità dell'atto d'appello*, in G. CANZIO, R. BRICCHETTI (a cura di), *Le impugnazioni penali*, Milano, 2019, 143.

¹⁷³ Come è noto, l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. articola il vizio della motivazione nelle tre diverse fattispecie della mancanza, della contraddittorietà e della manifesta illogicità. La giurisprudenza sostiene che il vizio di contraddittorietà della motivazione è quello che si traduce in un'incompatibilità logica di un passo della decisione con altro passo della stessa o con atti indicati nel motivo di gravame che appartengano necessariamente al medesimo processo (Cass. Sez. 3, n. 4803 del 18/12/2024, dep. 2025, in CED Cass. n. 287429 – 01, secondo cui non integra tale vizio quello che si risolve in una incompatibilità della sentenza con una diversa decisione). La motivazione è contraddittoria quando non siano conciliabili tra loro le considerazioni logico-giuridiche in ordine ad uno stesso fatto o ad un complesso di fatti o vi sia disarmonia tra la parte motiva e la parte dispositiva della sentenza ovvero nella stessa si manifestino dubbi che non consentano di determinare quale delle due o più ipotesi formulate dal giudice - conducenti ad esiti diversi - siano state poste a base del suo convincimento (Cass. Sez. 5, n. 19318 del 20/01/2021, in CED Cass. n. 281105 - 01). La “manifesta illogicità”, invece, ricorre nel caso in cui vi sia una frattura logica evidente tra una premessa, o più premesse, nel caso di sillogismo, e le conseguenze che se ne traggono (Cass. Sez. 5, n. 19318 del 20/01/2021, cit.). Il difetto di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, infine, non può essere ravvisato sulla base di una critica frammentaria dei singoli punti di essa, costituendo la pronuncia un tutto coerente ed organico, per cui, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di una valida motivazione, ogni punto di essa va posto in relazione agli altri, potendo la ragione di una determinata statuizione anche risultare da altri punti della sentenza ai quali sia stato fatto richiamo, sia pure implicito (Cass. Sez. 2, n. 38818 del 07/06/2019, M., in CED Cass. n. 277091).

rappresentata dalla loro allegazione o dalla trascrizione nel corpo del ricorso del loro contenuto¹⁷⁴.

Sono inammissibili per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, pertanto, i motivi che deducano il vizio di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione e, pur richiamando specificamente atti del procedimento, non contengano la loro integrale trascrizione o la loro allegazione¹⁷⁵.

La Corte, per esempio, ha affermato che non è possibile valutare la censura di travisamento della prova, non essendo stati allegati i verbali delle deposizioni a cui si fa riferimento nel corpo del ricorso¹⁷⁶.

Anzi, sono stati ritenuti inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e, dunque, per genericità, quei motivi che, deducendo il vizio di manifesta illogicità o di contraddittorietà della motivazione, riportano meri stralci di singoli brani di prove dichiarative, estrapolati dal complessivo contenuto dell'atto processuale al fine di trarre rafforzamento dall'indebita frantumazione dei contenuti probatori¹⁷⁷.

¹⁷⁴ A. CHELO, *L'autosufficienza del ricorso per Cassazione nel processo penale*, cit., 65.

¹⁷⁵ Cass. Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep. 2021, Cossu, in CED Cass. n. 280419-01; Cass. Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, in CED Cass. n. 265053 - 01; Cass. Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, in CED Cass. n. 270071 - 01, in una fattispecie in cui, ad esempio, il ricorrente, pur lamentando l'assenza di precedenti condanne per estorsione, non allegava il certificato del casellario giudiziario. E' stato segnalato che, pretendendo la trascrizione dell'atto indicato nel ricorso, questo indirizzo giurisprudenziale non sarebbe conforme al Protocollo d'intesa Sulle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia penale dapprima illustrato secondo cui il ricorso "dovrà evitare la riproduzione del contenuto degli atti processuali oggetto del gravame essendo sufficiente la specifica indicazione degli stessi integrata dalla elencazione di seguito prevista" (A. CHELO, *L'autosufficienza del ricorso per Cassazione nel processo penale*, cit., 91). Va anche segnalato che, con il ricorso per cassazione può essere dedotto il vizio del "travisamento della prova", ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva. In questo ultimo caso, la doglianza presuppone l'indicazione specifica della prova di cui si deduca l'omessa valutazione (anche su questo tema, vedi G. ANDREAZZA, *Il ricorso per Cassazione, casi riforme e preclusioni*, in G. CANZIO, R. BRICCHETTI (a cura di), *Le impugnazioni penali*, Milano, 2019, 455). È comunque necessario che è necessario che il ricorrente prospetti la decisività del travisamento o dell'omissione nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica (Cass. Sez. 6, n. 36512 del 16/10/2020, in CED Cass. n. 280117 - 01).

¹⁷⁶ Cfr. Cass. Sez. 3, n. 15151 del 6/02/2026. La dottrina precisa che tre sono le figure di patologia della motivazione riconducibili alla contraddittorietà "estrinseca" della motivazione: la mancata valutazione di una prova decisiva (c.d. travisamento per omissione); l'utilizzazione di una prova sulla base di un'erronea ricostruzione del relativo "significante" (c.d. travisamento delle risultanze probatorie); l'utilizzazione di una prova non acquisita al processo (c.d. travisamento per invenzione) (cfr. A. CAPUTO, *Giudizio di Cassazione*, cit., 108; C. VALENTINI, *Ricorso per cassazione*, in *Dig. Disc. Pen. Agg.*, Milano, 2011, 536; E. RUBIOLA, *Mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità: il controllo della cassazione sul vizio della motivazione*, in *Dir. pen. proc.* 2012, 5, 606).

¹⁷⁷ Cass. Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014, dep. 2015, in CED Cass. n. 263601 - 01. Va segnalato, però, che la stessa giurisprudenza, in senso diametralmente opposto, ha reputato inammissibili i motivi che procedono ad allegare in blocco ed indistintamente le trascrizioni degli atti processuali, postulandone la integrale lettura da parte della Suprema Corte (Cass. Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014, dep. 2015, in CED Cass. n. 263601 - 01).

Secondo la formulazione letterale dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in verità, gli atti da cui emerge il vizio della motivazione devono essere solo *"specificamente indicati"* al fine della loro valutazione.

Più precisamente, l'art. 165-*bis*, comma 2, disp. att. cod. proc. pen., introdotto nel 2018, prevede che copia degli atti *"specificamente indicati da chi ha proposto l'impugnazione ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) del codice"* è inserita a cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato in separato fascicolo da allegare al ricorso¹⁷⁸.

Sebbene la materiale allegazione con la formazione di un separato fascicolo sia devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, peraltro, la Corte di legittimità ha precisato che resta in capo al ricorrente l'onere di indicare nel ricorso gli atti da inserire nel fascicolo, in modo da consentirne la pronta individuazione da parte della cancelleria, organo amministrativo al quale non può essere delegato il compito di identificazione degli atti attraverso la lettura e l'interpretazione del ricorso¹⁷⁹.

Il protocollo illustrato in precedenza, ancorché precedente all'introduzione della disposizione di attuazione illustrata, assicura completezza all'onere di indicazione da essa previsto, stabilendo che gli atti che devono essere oggetto di valutazione devono essere specificamente elencati unitamente agli elementi utili alla loro reperibilità nel fascicolo (affollazione, faldone), così da renderli facilmente. Dunque, occorre l'indicazione degli atti e la loro elencazione con dati utili alla loro reperibilità.

L'autosufficienza, intesa come onere di allegazione o, addirittura, di trascrizione, richiesta dall'indirizzo giurisprudenziale illustrato, pare oltrepassare le previsioni normative. Una autosufficienza in tali termini non sembra prescritta dalla legge, che prevede solo specificità¹⁸⁰.

Indubbiamente, però, la trascrizione nel corpo del motivo dei passaggi dell'atto da valutare è funzionale, se non indispensabile, per la sua sufficiente esplicitazione; l'allegazione dell'atto indicato al ricorso, poi, agevola non poco il giudice supremo nella ricerca nel fascicolo delle informazioni necessarie. Non sembra eccessivo sostenere che anche il pubblico ministero ricorrente per cassazione debba prestare attenzione a facilitare il lavoro della Corte nella valutazione delle sue doglianze.

¹⁷⁸ L'omessa o incompleta trasmissione, da parte della cancelleria della Corte di appello, degli atti indicati nel ricorso per cassazione, in violazione di quanto prescritto dall'art. 165-*bis* disp. att. cod. proc. pen., non è causa di nullità, non essendo tale disposizione assistita da alcuna sanzione (Cass. Sez. 3, n. 32093 del 04/04/2023, in CED Cass. n. 284901 - 01).

¹⁷⁹ Cass. Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Talamanca, in CED Cass. n. 276432-01; Cass. Sez. 3, n. 32093 del 04/04/2023, in CED Cass. n. 284901 - 01.

¹⁸⁰ Cfr. F.M. IACOVIELLO, *La Cassazione penale*, cit., 911, il quale sottolinea che sussiste un salto logico tra specificità e autosufficienza, aggiungendo che *"L'inammissibilità è una sanzione dura. Non può essere posta a presidio del valore processuale della comodità del giudice!"*. Si veda anche E. Lupo, *Cassazione penale*, cit., 206, secondo cui *"in materia penale non [è] consentito richiamare la cosiddetta autosufficienza del ricorso, ricollegandovi la pronunzia di inammissibilità dello stesso"*.

Per rispettare la specificità, pure in caso di deduzione del vizio di motivazione, infine, occorre spiegare che la censura investe un punto o punti decisivi della argomentazione contenuta nella decisione impugnata¹⁸¹.

12.5. L'onere di specificità dei motivi di ricorso, se non il principio di autosufficienza, assume un particolare rilievo anche nel caso di doglianze concernenti *errores in procedendo* ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., dovendo porsi il giudicante in condizione di verificarne la sussistenza attraverso il diretto esame dei pertinenti atti processuali¹⁸².

Al riguardo, invero, costituisce principio consolidato, quello secondo cui il sindacato di legittimità nell'esame delle questioni processuali comprende il potere di esaminare gli atti per verificare l'integrazione della violazione denunciata. Allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un "*error in procedendo*" ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., pertanto, la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali, che resta, invece, precluso dal riferimento al testo del provvedimento impugnato contenuto nella lett. e) del citato articolo, quando risulti denunciata la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione¹⁸³.

¹⁸¹ cfr., quanto al difetto di motivazione a causa del travisamento della prova, tra le altre, Cass. Sez. 2, n. 27929 del 12/06/2019, in CED Cass. n. 276567 – 01; Cass. Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, in CED Cass. n. 281085 – 01.

¹⁸² Il richiamo del principio di autosufficienza in tema di *errores in procedendo*, secondo la dottrina, avverrebbe in assenza di un riferimento normativo (A. CHELO, *L'autosufficienza del ricorso per Cassazione nel processo penale*, cit., 71).

¹⁸³ Cass. Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, in CED Cass. n. 220092 – 01; Cass. Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, F. e altri, in CED Cass. n. 273525; Cass. Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, in CED Cass. n. 255304. Appare utile segnalare che, sebbene sia pacifico che la Corte di cassazione è giudice anche del fatto quando a stato dedotto un *error in procedendo*, tuttavia, la giurisprudenza non è compatta circa l'ampiezza di questo giudizio.

Secondo una impostazione, il principio illustrato non implica che la Corte di cassazione possa interpretare in modo diverso, rispetto alla valutazione del giudice di merito, i fatti storici posti a base della questione processuale, salvo il rilievo della mancanza o manifesta illogicità della motivazione (Cass. Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2024, in CED Cass. n. 286862 – 01; Cass. Sez. 5, n. 19388 del 26/02/2018, Monagheddu, in CED Cass. n. 273311 – 01, secondo le quali la Corte di legittimità, a fronte della deduzione della violazione dell'art. 267 cod. proc. pen., deve verificare se il decreto contenga una motivazione sulla gravità indiziaria, mentre è inammissibile il motivo con il quale si lamenti l'inesistenza della gravità indiziaria per come è stata ritenuta dal giudice che ha emesso il decreto).

Diversamente, l'indirizzo prevalente sostiene che, in presenza di una censura di carattere processuale, la Corte di cassazione può e deve prescindere dalla motivazione offerta nel provvedimento impugnato e, anche accedendo agli atti, deve valutare la correttezza in diritto della decisione adottata, quand'anche non correttamente giustificata o giustificata solo *a posteriori* (Cass. Sez. 5, n. 19970 del 15/03/2019, Girardi, in CED Cass. n. 275636; Cass. Sez. 5, n. 17979 del 05/03/2013, Iamonte e altri, in CED Cass. n. 255515; in termini, Cass. Sez. 5, n. 15124 del 19/03/2002, Ranieri FG ed altri, in CED Cass. n. 221322). "*Per addivenire a questo risultato, alla Corte di cassazione è riconosciuto il ruolo di giudice «anche del fatto», che, per risolvere la questione in rito, può e deve accedere all'esame dei relativi atti processuali, viceversa precluso quando si tratti di vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.*" (così, Cass. Sez. 5, n. 14382 del 27/03/2026, che richiama Cass. Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, in CED Cass. n. 220092). "*Denunciato un "error in procedendo", il sindacato di legittimità ha ad oggetto (diretto) un'invalidità processuale, con la conseguenza che - cumulandosi, ai fini*

Ciò nonostante, si ritiene che il ricorrente, nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso, debba esporre dettagliatamente il fatto processuale fornendo tutti i riferimenti necessari ad individuare la dedotta violazione¹⁸⁴.

Se ne può trarre la conseguenza che l'onere di consultazione degli atti processuali per il giudice di legittimità non presupponga un accesso a-selettivo al fascicolo, ma consista in una disamina necessariamente guidata dall'atto di impugnazione, a pena della sua aspecificità del ricorso¹⁸⁵. Grava sulla parte che deduce l'inutilizzabilità di un atto, ad esempio, l'onere di indicare specificamente gli atti ai quali l'eccezione si riferisce e altresì di allegarli, qualora essi non facciano parte del fascicolo trasmesso al giudice di legittimità¹⁸⁶.

In relazione alla deduzione di un *error in procedendo*, nondimeno, non basta indicare l'atto che si assume viziato.

Deve essere oggetto di specifica motivazione nel ricorso il profilo della decisività del vizio processuale cui si sostiene sia affetto un mezzo di prova.

Costituisce principio giurisprudenziale consolidato, infatti, quello secondo cui è inammissibile per aspecificità il ricorso per cassazione con cui si eccepisce l'inutilizzabilità di un elemento probatorio senza dedurne la decisività in forza della cd. "prova di resistenza", ai fini dell'adozione del provvedimento impugnato¹⁸⁷. Va spiegata l'incidenza della eventuale eliminazione della prova che si sostiene illegalmente assunta sul complessivo compendio probatorio¹⁸⁸. La decisività della prova di cui è mancata

della soluzione della questione controversa, la fase rescindente e quella rescissoria - non può esservi scissione tra giudizio di fatto e giudizio di diritto perché detto sindacato di legittimità, da un lato, investe direttamente l'invalidità denunciata e, dall'altro, la decisione che su di essa sia stata eventualmente già adottata dal giudice del merito (non potendosi escludere casi di mancanza assoluta di motivazione sull'eccezione processuale sollevata dalle parti), indipendentemente dalle motivazioni esplicitate in proposito" (così, Cass. Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, in CED Cass. n. 273525 - 01).

¹⁸⁴ Il potere della Corte di cassazione di controllo degli atti per la verifica della fondatezza dei motivi inerenti ad asseriti *errores in procedendo*, dunque, non esonera il ricorrente dalla specifica indicazione, secondo quanto previsto dall'art. 187, comma 2, cod. proc. pen., degli elementi dai quali dedurre le caratteristiche dell'atto, anche quando venga allegato un vizio che si risolve nell'inutilizzabilità dell'atto stesso (Cass. Sez. 6, n. 36612 del 19/11/2020, in CED Cass. n. 280121 - 01).

¹⁸⁵ Cass. Sez. 2, n. 14696 del 27/03/2026, n.m., pm in proc. A.D.

¹⁸⁶ Cfr. Cass. Sez. 5, n. 23015 del 19/04/2023, in CED Cass. n. 284519 - 01. Ad esempio, in tema di ricorso per cassazione, la parte che eccepisce l'inutilizzabilità di intercettazioni effettuate mediante captatore informatico invocando l'applicazione delle regole dettate da una tra le diverse discipline succedutesi nel corso del tempo ha l'onere di indicare precisamente e allegare specificamente, per evitare il difetto di genericità dell'impugnazione, i dati necessari per individuare sia la categoria dei reati oggetto di intercettazione, sia la data di iscrizione del relativo procedimento, sia la natura delle intercettazioni di cui si tratta, qualora tali elementi non siano rinvenibili nel fascicolo processuale (Cass. Sez. 5, n. 29382 del 23/07/2025, in CED Cass. n. 288555 - 04). Inoltre, è stato affermato che, in tema di impugnazione di provvedimenti "de libertate", è onere del ricorrente, che deduce la mancanza dell'autonoma valutazione delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa, allegare al ricorso non solo il provvedimento genetico, ma anche la richiesta del pubblico ministero, entrambi nella loro integralità, per consentire il vaglio dell'eccezione in sede di legittimità (Cass. Sez. 3, n. 10400 del 19/11/2024, dep. 2025, in CED Cass. n. 287827 - 02; Cass. Sez. 3, n. 57524 del 17/04/2018, in CED Cass. n. 274704 - 01).

¹⁸⁷ Cass. Sez. 3, n. 39603 del 03/10/2024, in CED Cass. n. 287024 - 02.

¹⁸⁸ Cass. Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020, in CED Cass. n. 279829 - 01. La cosiddetta "prova di resistenza" è

l'assunzione, invece, è testualmente prescritta dall'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

12.6. Anche quando il vizio dedotto è quello di cui all'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. occorre rispettare l'onere di specificità del motivo, ponendo il giudicante in condizione di verificarne la sussistenza per mezzo del diretto esame dei pertinenti atti processuali.

Con principio che appare applicabile anche al ricorso del pubblico ministero, la Suprema Corte ha affermato che la violazione del diritto di difesa, *sub specie* di mancata ammissione delle prove dedotte, esige che siano indicate specificamente le prove che non è stato possibile assumere e le ragioni della loro rilevanza ai fini della decisione nel contesto processuale di riferimento¹⁸⁹. L'impugnazione dell'ordinanza di esclusione di una prova testimoniale deve illustrare, in ossequio al principio di specificità di cui all'art. 581 cod. proc. pen., i motivi per i quali la deposizione ritenuta superflua dal giudice era, invece, rilevante ai fini della decisione¹⁹⁰.

12.7. Ci si potrebbe chiedere, infine, se il principio di specificità riguardi anche le questioni di diritto dedotte ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

Se la doglianza riguarda l'inosservanza della legge, dunque, se si deduce un errore nella interpretazione della norma, l'onere di specificità è adempiuto dimostrando la decisività della questione giuridica, nulla dovendosi allegare al ricorso.

Se viene prospettato come motivo l'erronea applicazione della legge penale, invece, la formulazione del motivo sembra dover essere più complessa. Prospettando l'errore di diritto commesso dal giudice nel sussumere (o nel non sussumere) il caso sotto una determinata norma, infatti, non pare che ci si possa esimere dal fornire i fatti rilevanti del caso concreto, come ricostruiti nella sentenza impugnata¹⁹¹.

implicitamente superata nel caso in cui emerga "*ictu oculi*", dalla lettura della sentenza, che la prova ritenuta inutilizzabile ha una valenza centrale e dirimente, cosicché la sua invalidazione implica necessariamente la rivisitazione del giudizio di colpevolezza, e, in siffatta evenienza, la parte ricorrente che deduca la inutilizzabilità non è tenuta a procedere ad un esame specifico degli effetti che il venir meno della prova determina sulla struttura complessiva della motivazione (Cass. Sez. 6, n. 47672 del 04/10/2023, in CED Cass. n. 285883 - 04).

¹⁸⁹ Cass. Sez. 5, n. 39764 del 29/05/2017, Rhafor, in CED Cass. n. 271849

¹⁹⁰ Cass. Sez. 1, n. 20581 del 10/01/2023, Astafi, in CED Cass. n. 284536.

¹⁹¹ Il vizio di cui all'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. riguarda l'erronea interpretazione della legge penale sostanziale (ossia, la sua inosservanza), ovvero l'erronea applicazione della stessa al caso concreto (e, dunque, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o la sussunzione del caso concreto sotto fattispecie astratta), e va tenuto distinto dalla deduzione di un'erronea applicazione della legge in ragione di una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, denunciabile sotto l'aspetto del vizio di motivazione (Cass. Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, in CED Cass. n. 268404 - 01).

13. Le modalità di deposito del ricorso per cassazione da parte del Procuratore generale: È ammissibile il ricorso proposto a mezzo pec?

L'ultimo tema che appare opportuno affrontare riguarda le modalità di deposito del ricorso per cassazione da parte del Procuratore generale in vista della progressiva transizione al processo penale telematico.

Secondo un orientamento giurisprudenziale, in particolare, è inammissibile il ricorso per cassazione inviato dal Procuratore generale a mezzo pec alla cancelleria della Corte di appello e questo anche se l'originale dell'atto fosse stato successivamente depositato in forma cartacea¹⁹². Tale indirizzo osserva che il Procuratore generale ha la possibilità di presentare il ricorso per Cassazione con modalità telematica mediante deposito nel portale del processo ovvero in forma cartacea, perché l'art. 1, comma 5, del decreto ministeriale 27/12/2024, n. 206, con specifico riguardo al ricorso per cassazione, stabilisce che, solo a partire dal 1/01/2027, il ricorso dovrà essere presentato esclusivamente con modalità telematiche ai sensi dell'art. 111-*bis* cod. proc. pen., mentre fino a tale data, in alternativa, è consentito il deposito in forma cartacea.

L'art. 1, comma 9, dello stesso decreto ministeriale, invece, consente ai soli difensori - ma non al pubblico ministero - il deposito mediante posta elettronica certificata come disciplinato dall'art. 87-*bis* del d.lgs. n. 150 del 2022 per tutti i casi in cui il deposito può avere luogo anche con modalità non telematiche.

Una volta scelto uno dei due regimi (deposito telematico o cartaceo), il Procuratore generale non ha più la possibilità di cambiare strada, optando per l'altra, essendo ormai preclusa la possibilità di proporre impugnazione.

L'impiego di una modalità non consentita dalla legge, in quanto l'utilizzo della posta certificata, come è stato precisato, è riservato solo ai difensori, determina l'inammissibilità del ricorso. *“Diversamente opinando, si introdurrebbe una indebita commistione di disciplina telematica e disciplina cartacea, oltre ad una sovrapposizione del domicilio fisico (la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato) a quello digitale, in tal modo determinando «una sorta di “ibridazione” chiaramente non consentita»”*¹⁹³.

L'orientamento giurisprudenziale illustrato accoglie una interpretazione rigorosa delle norme relative al deposito degli atti di impugnazione, seguendo un indirizzo già espresso dalla Suprema Corte che esclude la possibilità per il pubblico ministero di presentare una impugnazione a mezzo pec¹⁹⁴.

Tale orientamento, però, suscita alcune perplessità.

¹⁹² Cass. Sez. 4, n. 12792 del 25/02/2026.

¹⁹³ Così, Cass. Sez. 4, n. 12792 del 25/02/2026, cit.

¹⁹⁴ cfr. Cass. Sez. 3, n. 2815 del 16/12/2024, dep. 2025, secondo cui *“le modalità di presentazione dell'atto di impugnazione mediante posta elettronica certificata sono state introdotte, per le sole parti private, durante il periodo dell'emergenza sanitaria; dette modalità, successivamente prorogate e mai espressamente estese anche al pubblico ministero ... Al pubblico ministero, dunque, non è stata mai estesa la facoltà di depositare l'atto di impugnazione a mezzo pec e la giurisprudenza ha rimarcato come l'asimmetria delle disposizioni normative in questione emesse nella fase emergenziale era sostanzialmente dipesa dall'impossibilità, per gli uffici della procura, di sottoscrivere digitalmente l'atto di impugnazione”*.

Nella fattispecie in esame, in primo luogo, il pubblico ministero, inviando la pec alla cancelleria della Corte di appello, aveva precisato: *“Seguirà la trasmissione in formato cartaceo dell’originale, delle copie e degli allegati”*. Questa formula, per il riferimento all’originale, poteva anche condurre a ritenere che l’effettivo deposito dell’impugnazione fosse avvenuto solo in forma cartacea, mentre la pec costituisse soltanto una mera anticipazione dell’intenzione di proporre l’impugnazione da parte del soggetto pubblico. Accedendo ad una simile ricostruzione, peraltro, sarebbe stato necessario verificare la tempestività del deposito cartaceo¹⁹⁵.

La Corte di cassazione, poi, ha sostenuto che *“il pubblico ministero può presentare l’atto di impugnazione ... in modalità telematica, tramite l’inserimento nel Portale Deposito atti Penali (PDP)”*. Tale portale, in verità, che trova fondamento nell’art. 13-bis del decreto ministeriale n. 44 del 2011, è riservato ai soggetti abilitati esterni e non a quelli interni come, nella specie, la Procura generale. Per questi ultimi, l’art. 15 del medesimo decreto ministeriale prevede il deposito nel fascicolo tramite l’applicativo informatico. La stessa norma, peraltro, stabilisce che, *“se il provvedimento del magistrato è in forma di documento analogico, la cancelleria o la segreteria dell’ufficio giudiziario ne estrae copia informatica nei formati previsti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 34 e provvede a depositarlo nel fascicolo informatico”* (art. 15, comma 2, d.m. n. 44 del 2011).

Deve considerarsi, inoltre, che l’art. 3, comma 7, del d.m. n. 217 del 2023, come modificato dall’art. 1 del d.m. n. 206 del 2024, prevede che, fino al 31/12/2026, il deposito di atti da parte dei soggetti abilitati esterni, ma anche di quelli interni come il pubblico ministero, può avere luogo con modalità telematiche, ma *“previo provvedimento che attesti la funzionalità dei sistemi informatici adottato dal capo dipartimento dell’innovazione tecnologica della giustizia del ministero della giustizia e pubblicato sul suo portale dei servizi telematici”*. Non risulta che tale provvedimento sia intervenuto quanto alla Procura genale presso la Corte di appello. Ne deriva che, mentre il difensore avrebbe la possibilità di ricorrere al deposito a mezzo pec in alternativa alla consegna in formato cartaceo dell’atto alla cancelleria della Corte di appello, il pubblico ministero, di fatto, sarebbe tenuto necessariamente ad adoperare quest’ultima modalità, non potendo impiegare il mezzo telematico.

Secondo la Corte Edu, infine, si rende necessaria una certa flessibilità da parte dei giudici nel valutare i requisiti formali del deposito dei ricorsi durante la fase di transizione dal procedimento cartaceo a quello telematico¹⁹⁶. Tale flessibilità andrebbe riconosciuta anche nel caso di impugnazione proposta dal pubblico ministero.

¹⁹⁵ Nella sentenza impugnata, tale prospettiva non è stata ritenuta corretta, tanto che la Corte di cassazione ha precisato che *“deve ritenersi che sia comunque inammissibile l’impugnazione presentata con deposito cartaceo, anche se avvenuta nei termini, qualora la stessa sia stata preceduta da analogo atto di impugnazione veicolato con modalità telematiche, effettive o erroneamente ritenute tali, come appunto si è verificato nel caso di specie”*.

¹⁹⁶ Corte Edu, Prima Sezione, Patricolo e altri c. Italia, del 23 maggio 2024, richiamata anche da Cass. Sez. 2, n. 47737 del 10/12/2024, Zhang, in CED Cass. n. 287383 - 01